

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 giugno 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA


### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (17CE1318).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (17CE1319).....</u>	Pag. 17
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/700 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante duecentosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE1320).....</u>	Pag. 22
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/701 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1321).....</u>	Pag. 24
<i>Pubblicati nel n. L 103 del 19 aprile 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/702 della Commissione, del 4 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marche (IGP)] (17CE1322).....</u>	Pag. 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/703 della Commissione, del 5 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)] (17CE1323).....</u>	Pag. 28
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/704 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (17CE1324).....</u>	Pag. 29



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/705 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (17CE1325).....</u>	Pag. 31
<u>Regolamento (UE) 2017/706 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione (17CE1326).....</u>	Pag. 33
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/707 della Commissione, del 19 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1327).....</u>	Pag. 37
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/708 della Commissione, del 19 aprile 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio (17CE1328).....</u>	Pag. 39
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/709 della Commissione, del 19 aprile 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame (17CE1329).....</u>	Pag. 41
<u>Decisione (UE) 2017/710 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (Emissioni di CO2) (17CE1330).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/711 della Commissione, del 18 aprile 2017, relativa a una richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2017) 2371] (17CE1331).....</u>	Pag. 51
<i>Publicati nel n. L 104 del 20 aprile 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1332).....</u>	Pag. 53
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/713 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1333).....</u>	Pag. 64
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/714 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per l'ottava gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (17CE1334).....</u>	Pag. 66
<u>Decisione (UE) 2017/715 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE (Regolamento sui medicinali per uso pediatrico) (17CE1335).....</u>	Pag. 67
<i>Publicati nel n. L 105 del 21 aprile 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti (17CE1336).....</u>	Pag. 73



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (17CE1337).....</u>	Pag. 81
<i>Publicati nel n. L 109 del 26 aprile 2017</i>	

### RETTIFICHE


<u>Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 21 febbraio 2017) (17CE1338).....</u>	Pag. 136
--	----------

<u>Rettifica della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14 febbraio 2003) (17CE1339).....</u>	Pag. 137
<i>Publicate nel n. L 105 del 21 aprile 2017</i>	

### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*





# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/698 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

**che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce nell'allegato II un elenco completo delle combinazioni esistenti di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti alla data del 4 agosto 2014.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, chiunque poteva notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto figurante nell'allegato II, parte 2, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento. Poiché tale termine è scaduto, la parte 2 dell'allegato II e l'articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento sono divenuti obsoleti ed è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 <sup>(3)</sup> della Commissione, che stabilisce la non approvazione di tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.
- (3) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e risultate conformi all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e soppresse dalla parte 2 di tale allegato.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, è stato pubblicato un invito in base al quale chiunque avesse un interesse avrebbe potuto notificare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Una notifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, riguardante il pentaidrossocloruro di dialluminio destinato all'uso nel tipo di prodotto 2, è stata presentata entro il termine ed è risultata conforme all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1062/2014. Questa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto deve pertanto essere inclusa nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento.
- (5) A norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 dovrebbe essere designata l'autorità di valutazione competente per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto di cui al considerando 3 e 4.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 14).



- (6) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali dal 4 agosto 2014 è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione non rientrano più nel programma di riesame, e pertanto non devono più essere riportate nell'allegato II, parte 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (7) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, elencate nell'allegato II, parte 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che non sono state notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul riesame, dovrebbero essere soppresse dalla parte 2 di tale allegato. La parte 2 di tale allegato diviene pertanto obsoleta e dovrebbe essere soppressa.
- (8) Di conseguenza, la parte 1 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, unica parte rimanente dell'allegato II, dovrebbe essere intitolata «allegato II» e i riferimenti all'articolo 14, paragrafo 3, e alla parte 1 dell'allegato II vanno soppressi.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) l'articolo 17 è così modificato:
  - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notifiche a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.»;
  - b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo.»;
- 3) all'articolo 20, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
  - «b) quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5;
  - c) quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento.»;
- 4) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

## COMBINAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO/TIPO DI PRODOTTO INCLUSE NEL PROGRAMMA DI RIESAME IL 3 FEBBRAIO 2017

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sostenute il 3 febbraio 2017, escludendo qualsiasi nanomateriale diverso da quelli espressamente menzionati alle voci 1017, 1019 e 1023


Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1	Formaldeide	DE	200-001-8	50-00-0		x	x															x	
6	Ossido di 2-(2-butossietossi) etile e 6-propilpiperonile (Piperonilbutossido/PBO)	EL	200-076-7	51-03-6															x				
9	Bronopol	ES	200-143-0	52-51-7		x				x			x			x							x
36	Eranolo	EL	200-578-6	64-17-5	x	x	x																
37	Acido formico	BE	200-579-1	64-18-6		x	x	x	x	x						x							
43	Acido salicilico	NL	200-712-3	69-72-7		x	x	x															
45	Propan-1-olo	DE	200-746-9	71-23-8	x	x		x															
52	Ossido di etilene	N	200-849-9	75-21-8		x																	
60	Acido citrico	BE	201-069-1	77-92-9	x																		
69	Acido glicolico	NL	201-180-5	79-14-1		x	x	x															
70	Acido peracetico	FI	201-186-8	79-21-0												x							
71	Acido L-(+)-lattico	DE	201-196-2	79-33-4		x	x	x		x													
79	(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,1,2,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo [2,3-h]cromen-6-one (Rote-none)	UK	201-501-9	83-79-4														x					




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
85	Simclosene	UK	201-782-8	87-90-1		x	x	x							x								
92	Bifenil-2-olo	ES	201-993-5	90-43-7							x		x										
113	Cinnamaldeide/3-fenil-propen-2-ale (Aldeide cinnamica)	UK	203-213-9	104-55-2		x																	
117	Geraniolo	FR	203-377-1	106-24-1															x	x			
122	Gliossale	FR	203-474-9	107-22-2		x	x	x															
133	Acido esa-2,4-dienoico (Acido sorbico)	DE	203-768-7	110-44-1						x													
154	Clorofene	N	204-385-8	120-32-1		x	x																
171	2-fenosietanolo	UK	204-589-7	122-99-6		x	x	x		x							x						
172	Cetilpiridinio cloruro	UK	204-593-9	123-03-5		x																	
179	Biossido di carbonio	FR	204-696-9	124-38-9																	x		
180	Dimetilarsinato di sodio (Cacodilato di sodio)	PT	204-708-2	124-65-2																	x		
185	Tosilcloramide sodica (Tosilcloramide sodica — Cloramina T)	ES	204-854-7	127-65-1		x	x	x	x														
187	Dimetiltiociarbammato di potassio	UK	204-875-1	128-03-0									x			x							
188	Dimetiltiociarbammato di sodio	UK	204-876-7	128-04-1									x			x							
195	2-bifenilato di sodio	ES	205-055-6	132-27-4		x	x	x		x			x										
206	Thiram	BE	205-286-2	137-26-8									x										



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
210	Metam-sodio	BE	205-293-0	137-42-8									X		X								
227	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo)	ES	205-725-8	148-79-8							X		X										
235	Diuron	DK	206-354-4	330-54-1							X			X									
239	Cianammide	DE	206-992-3	420-04-2			X												X				
253	Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiazina -2-tione(Dazomet)	BE	208-576-7	533-74-4						X						X							
283	Terbutrina	SK	212-950-5	886-50-0							X		X										
288	N-(Diclorofluorometil)-N', N'-dimetil-N-fenilsulfamide (Diclofluamide)	UK	214-118-7	1085-98-9							X											X	
292	(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isindol-2-il)metile (d-Tetrametrina)	DE	214-619-0	1166-46-7															X				
321	Monolinuron	UK	217-129-5	1746-81-2		X																	
330	N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (Diammina)	PT	219-145-8	2372-82-9		X	X	X		X		X		X	X	X	X						
336	2,2'-ditiobis[N-metilbenzamide] (DBTMA)	PL	219-768-5	2527-58-4						X													
339	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)	ES	220-120-9	2634-33-5		X				X			X		X	X	X						
341	2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)	SI	220-239-6	2682-20-4						X					X	X	X						



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
346	Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	UK	220-767-7	51580-86-0		x	x	x	x						x	x						
345	Troclosene sodico	UK	220-767-7	2893-78-9		x	x	x	x						x	x						
348	Etilsolfato di mecatronio (MES)	PL	221-106-5	3006-10-8	x																	
359	(Etilendiossio)dimetanolo (prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGform))	PL	222-720-6	3586-55-8		x			x						x	x	x					
365	1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)	SE	223-296-5	3811-73-2		x	x			x	x			x			x					
368	3-cloroallilcloruro di metanamina (CTAC)	PL	223-805-0	4080-31-3						x						x	x					
377	2,2',2'-(esaidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanolo (HHT)	PL	225-208-0	04/04/4719						x					x	x	x					
382	Tetraidro-1,3,4,6-tetraisidrossimetilimidazol[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)	ES	226-408-0	5395-50-6		x				x					x	x	x					
392	Ditiocianato di metilene	FR	228-652-3	6317-18-6												x						
393	1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (DMDMH)	PL	229-222-8	6440-58-0						x							x					
397	Cloruro di didecilmetilammonio (DDAC)	IT	230-525-2	7173-51-5	x	x	x	x		x				x	x	x						




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
401	Argento	SE	231-131-3	7440-22-4		x	x	x	x				x										
1023	Argento, come nanomateriale	SE	231-131-3	7440-22-4		x	x	x					x										
405	Diossido di zolfo	DE	231-195-2	05/09/7446				x															
424	Bromuro di sodio	NL	231-599-9	7647-15-6		x									x	x							
432	Ipcolorito di sodio	IT	231-668-3	7681-52-9	x	x	x	x	x						x	x							
434	Tetrametrina	DE	231-711-6	7696-12-0															x				
439	Perossido di idrogeno	FI	231-765-0	7722-84-1											x	x							
444	7a-etilididro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)	PL	231-810-4	7747-35-5						x							x						
450	Nitrato d'argento	SE	231-853-9	7761-88-8	x																		
453	Perossodisolfato di disodio/Per-solfato di sodio	PT	231-892-1	7775-27-1				x															
455	Ipcolorito di calcio	IT	231-908-7	7778-54-3		x	x	x	x						x								
457	Cloro	IT	231-959-5	7782-50-5		x			x						x								
458	Solfato di ammonio	UK	231-984-1	7783-20-2											x	x							
1016	Cloruro di argento	SE	232-033-3	7783-90-6	x	x				x			x	x									
473	Piretrine e piretroidi	ES	232-319-8	8003-34-7															x	x			
491	Diossido di cloro	PT	233-162-8	10049-04-4		x	x	x	x						x	x							
494	2,2-dibromo-2-cianoacetamide (DNBPA)	DK	233-539-7	10222-01-2		x		x		x					x	x	x						
501	Carbendazim	DE	234-232-0	10605-21-7								x											



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1022	Penta-idrossocloruro di diallumino	NL	234-933-1	12042-91-0		x																	
515	Bromuro di ammonio	SE	235-183-8	12124-97-9						x													
522	Zinco piritione (piritione zinco)	SE	236-671-3	13463-41-7		x				x	x											x	
524	Dodecilguanidina, monocloridrato	ES	237-030-0	13590-97-1						x													
526	2-bifenilato di potassio	ES	237-243-9	13707-65-8						x	x						x						
529	Cloruro di bromo	NL	237-601-4	13863-41-7											x								
531	(Benzilossi)metanolo	UK	238-588-8	14548-60-8						x							x						
541	p-cloro-m-cresoloato di sodio	FR	239-825-8	15733-22-9		x	x						x				x						
550	Acido D-gluconico, composto con N,N'-bis(4-clorofenil)-3,12-dimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecanodiammidina (2:1) (CHDG)	PT	242-354-0	18472-51-0		x	x																
554	p-[(diidometil)solfonil]toluene	UK	243-468-3	20018-09-1						x	x												
559	Tiocianato di (benzotiazol-2-il-tio)metile (TCMTB)	N	244-445-0	21564-17-0									x										
562	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile (Prallétrina)	EL	245-387-9	23031-36-9																		x	



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
563	(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (Sorbato di potassio)	DE	246-376-1	24634-61-5						x													
566	$\alpha, \alpha'$ -trimetil-1,3,5-triazina-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolo (HPT)	AT	246-764-0	25254-50-6		x				x					x		x						
571	2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT)	UK	247-761-7	26530-20-1						x	x						x						
577	Cloruro di dimetilotetradecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio	ES	248-595-8	27668-52-6		x					x												
588	Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (BCDMH/ bromoclorodimetildantoina)	NL	251-171-5	32718-18-6		x									x								
590	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Isoproturon)	DE	251-835-4	34123-59-6							x												
597	1-[2-(alilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil)	DE	252-615-0	35554-44-0			x																
599	Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile (Azametifos)	UK	252-626-0	35575-96-3															x				
606	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato di $\alpha$ -ciano-3-fenossibenzile (Cifenotrina)	EL	254-484-5	39515-40-7																x			
608	Cloruro di dimetiltetradecil [3-(trimetossisilil)propil]ammonio	PL	255-451-8	41591-87-1																		x	



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
609	Miscuglio di cis- e trans-pmentano-3,8 diolo (Citrodio)	UK	255-953-7	42822-86-6																x			
614	(RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenossibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan-carbossilato (Cipermetrina)	BE	257-842-9	52315-07-8															x				
618	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropan-carbossilato di 1-etil-2-metilpent-2-enile (Empentrina)	BE	259-154-4	54406-48-3															x				
619	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	DK	259-627-5	55406-53-6							x		x										
620	Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)	MT	259-709-0	55566-30-8		x									x								
648	4,5-Dicloro-2-ottisotiazol-3(2H)one (4,5-Dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT])	N	264-843-8	64359-81-5							x		x										
656	3,3'-metilenbis[5-metilossazolidina] (Ossazolidina/MBO)	AT	266-235-8	66204-44-2		x				x					x		x						
667	Cloruro di alicil (C <sub>12,18</sub> ) dime-tilbenzilammonio (ADBAC (C <sub>12,18</sub> ))	IT	269-919-4	68391-01-5		x		x						x		x							x
671	Cloruro di alicil (C <sub>12,16</sub> ) dime-tilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C <sub>12,16</sub> ))	IT	270-325-2	68424-85-1		x		x						x		x							x



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
673	Cloruro di didecildimetilammonio [DDAC (C <sub>8-10</sub> )]	IT	270-331-5	68424-95-3	x	x	x	x	x	x				x	x	x							
690	Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>12-18</sub> -alchilidimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1) (ADBAS)	MT	273-545-7	68989-01-5		x		x															
691	N-(idrossimetil)glicinato di sodio	AT	274-357-8	70161-44-3					x														
692	Ammine, C <sub>10-16</sub> -alchilidimetil, N-ossidi	PT	274-687-2	70592-80-2				x															
693	Bis(perossomonosolfato)bis(sol-fato) di pentapotassio	SI	274-778-7	70693-62-8		x	x	x	x														
701	Monoperossifalato di magnesio esaidrato (MMPP)	PL	279-013-0	84665-66-7		x																	
1015	Estratto di margosa	DE	283-644-7	84696-25-3															x				
1024	Estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico	DE	283-644-7	84696-25-3														x					
724	Cloruro di alchil (C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> ) dimetilbenzilammonio (ADBAC (C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> ))	IT	287-089-1	85409-22-9	x	x	x	x						x	x	x							x
725	Cloruro di alchil (C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> ) dimetil(etilbenzil)ammonio (ADEBAC (C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> ))	IT	287-090-7	85409-23-0	x	x	x	x							x	x							X <sup>b</sup>




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
731	<i>Chrysanthemum cinerariifolium</i> , estratto	ES	289-699-3	89997-63-7															x				
744	Lavanda, <i>Lavandula ibrida</i> , estratto/olio di lavanda	PT	294-470-6	91722-69-9																x			
779	Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> -alchil)propilendiammina (Glucoprotamina)	DE	403-950-8	164907-72-6		x	x	x															
785	Acido 6-(ftalimido)perossisanoico (PAP)	IT	410-850-8	128275-31-0	x	x	x	x															
791	2-butil-benzo[d]-isotiazol-3-one (BBIT)	CZ	420-590-7	04/07/4299						x	x	x	x			x							
792	Complesso decaossido di tetracloro (TCDO)	DE	420-970-2	92047-76-2	x	x	x	x															
811	Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	SE	422-570-3	265647-11-8	x	x	x	x			x	x											
794	2-(2-idrossietil)piperidin-1-carbossilato di sec-butile/lecardina (lecardina)	DK	423-210-8	119515-38-7																x			
797	cloruro di cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)	PL	426-020-3	51229-78-8						x						x							
800	[2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-trans-crisantemato (Imiprotrina)	UK	428-790-6	72963-72-5																x			



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
807	(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-il-metil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidin)	DE	433-460-1	210880-92-5																			
952	<i>Bacillus sphaericus</i> diverso da <i>Bacillus sphaericus</i> 2362, ceppo ABTS-1743	IT	Microorganismo	143447-72-7															x				
955	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. israelensis sierotipo H14, diverso da ceppi AM65-52 e SA3 A	IT	Microorganismo	Non applicabile															x				
957	<i>Bacillus subtilis</i>	DE	Microorganismo	Non applicabile			x																
939	Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipocloritico e di ipoclorito di sodio	SK	Miscela	Non applicabile		x	x	x															
813	Acido perossottanoico	FR	Non applicabile	33734-57-5		x	x	x															
1014	Zeolite d'argento	SE	Non applicabile	Non applicabile		x	x	x			x												
152	Prodotti di reazione di 5,5-dimetildantoina, 5-etil-5-metildantoina con bromo e cloro (DCDMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x								
459	Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento	SE	Non disponibile	Non disponibile		x				x	x												
777	Prodotti di reazione di 5,5-dimetildantoina, 5-etil-5-metildantoina con cloro (DCEMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile												x							



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
810	Vetro di fosfato di argento	SE	Non disponibile	308069-39-8		x		x			x		x										
824	Zeolite d'argento e di zinco	SE	Non disponibile	130328-20-0		x		x	x		x		x										
1013	Zeolite d'argento e di rame	SE	Non disponibile	130328-19-7		x		x	x		x		x										
1017	Argento assorbito su biossido di silicio (come nanomateriale sotto forma di aggregato stabile con particelle primarie in scala nanometrica)	SE	Non disponibile	Non disponibile									x										
1019	Diossido di silicio (come nanomateriale costituito da aggregati e agglomerati)	FR	Non disponibile	68909-20-6															x				
831	Biossido di silice (Anidride silicica/Kieselguhr)	FR	Prodotto fitosanitario	61790-53-2															x				
854	(R,S)-3-allil-2-metil-4-ossociclo-pent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R; 1R trans, 1S; 1R cis, 1R; 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)	DE	Prodotto fitosanitario	231937-89-6															x				
855	(R,S)-3-allil-2-metil-4-ossociclo-pent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1R/S solo 1:3) (Esbiotrina)	DE	Prodotto fitosanitario	260359-57-7															x				




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
848	N-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-N'-ciano-N-metiletandimidamide (Acetamiprid)	BE	Prodotto fitosanitario	160430-64-8															x				
855	Esfenvalerato/(S)-alfa-ciano-3-fenossibenziil (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato (Esfenvalerato)	PT	Prodotto fitosanitario	66230-04-4															x				
843	4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile (Clorfenapir)	PT	Prodotto fitosanitario	122453-73-0															x				
859	Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8)/Cloruro di ammonio quaternario polimerico (Polimero PQ)	HU	Polimero	25988-97-0		x									x								
863	Cloruro monoidrato di polimero di N, N-1,6-esanedilbis [N'-cianoguanidina] (EINECS 240-032-4) e esametildiammina (EINECS 204-679-6)/Polisametilene biguanide (monomero: 1,5-bis(trimetilene)guanilguanidinio monocloridrato) (PHMB)	FR	Polimero	27083-27-8/32289-58-0					x														
868	Poli(esametilbiguanide)	FR	Polimero	91403-50-8		x		x	x	x			x										
869	Poli(ossi-1,2-etanedil), $\alpha$ -[2-dicilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propanoato (sale) (Bardap 26)	IT	Polimero	94667-33-1		x		x															



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
872	Borato di N-dieccil-N-dipolietossiammonio/Borato di didieccilpoltossetilammonio (Betaina polimerica)	EL	Polimero	214710-34-6								x											

17CE1318



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/699 DELLA COMMISSIONE****del 18 aprile 2017****che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del tasso di raccolta minimo annuale dei RAEE da parte degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE, è necessario stabilire una metodologia comune che gli Stati membri possano utilizzare per calcolare il tasso di raccolta sulla base del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sui rispettivi mercati, così come una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro, da applicare quando tale opzione sarà a disposizione degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE.
- (2) Nel presente regolamento è opportuno definire parametri specifici, compreso «il peso delle AEE» e «i RAEE prodotti», per consentire un uso armonizzato delle metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti.
- (3) Per agevolare l'applicazione di metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti in uno Stato membro, è necessario che le metodologie comprendano uno strumento di calcolo specifico per ciascuno Stato membro.
- (4) Qualora i dati che devono essere segnalati dai produttori, o dai loro rappresentanti autorizzati, a norma dell'articolo 16 e dell'allegato X, parte B, della direttiva 2012/19/UE non siano disponibili o siano lacunosi, gli Stati membri possono fornire stime circostanziate sulle quantità delle AEE immesse sui rispettivi mercati. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei dati, è opportuno avvalersi di una metodologia comune nei casi in cui tali stime siano necessarie.
- (5) La metodologia comune per il calcolo della stima circostanziata della quantità di AEE immesse sul mercato dovrebbe tener conto del fatto che la quantità di AEE immesse sul mercato nel territorio di uno Stato membro sia contabilizzato come peso delle AEE rese disponibili sul suo mercato, escludendo le AEE che ne hanno lasciato il territorio dopo essere state immesse sul mercato. Di conseguenza, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato dovrebbe basarsi sia sui dati inerenti la produzione interna di AEE nello Stato membro interessato sia sui dati inerenti le importazioni di AEE in detto Stato membro provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, e infine sulle esportazioni di AEE che lasciano lo Stato membro in questione verso un altro Stato membro o un paese terzo. I dati dovrebbero essere ottenuti a partire dalla base dati di Eurostat (Eurobase) all'interno della quale, in particolare, la produzione interna di AEE è registrata sulla base dei codici del sistema PRODUZIONE COMunitaria (ossia i codici PRODCOM). Questi codici sono anche connessi ai codici sulle statistiche del commercio (codici della nomenclatura combinata). Le statistiche sugli scambi di merci misurano il volume di beni scambiati tra gli Stati membri (commercio intra-UE) e di beni scambiati tra gli Stati membri e i paesi terzi (commercio extra-UE).
- (6) I dati nazionali sulla produzione interna, sulle importazioni e sulle esportazioni di AEE sono comunicati attraverso il sistema Produzione Comunitaria, utilizzando i codici PRODCOM, e non quelli delle categorie delle AEE di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE. Tuttavia, se gli Stati membri effettuano stime sulle

<sup>(1)</sup> GUL 197 del 24.7.2012, pag. 38.



quantità di AEE immesse sul mercato, è importante che utilizzino un metodo di classificazione comune per convertire le statistiche inerenti a produzione interna, importazioni e esportazioni in dati che corrispondono al peso delle AEE immesse nei loro rispettivi mercati classificate secondo le categorie di cui alla direttiva 2012/19/UE.

- (7) Per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti in un dato anno nel territorio di uno Stato membro, è importante che gli Stati membri utilizzino una metodologia comune che dovrebbe tener conto dei dati sulle quantità di AEE immesse sul mercato di ciascuno Stato membro in passato, dei dati sulla durata di vita delle diverse AEE (in funzione della tipologia), del livello di saturazione del mercato nazionale e dei diversi cicli di vita delle AEE negli Stati membri. Dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati membri uno strumento di calcolo per i RAEE basato su questa metodologia, pre-inserendovi i dati necessari per consentirne l'applicazione immediata. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare i dati utilizzati nello strumento di calcolo per le AEE immesse sul mercato negli anni passati e/o i dati sulla durata di vita, facendo ricorso a dati pertinenti e giustificando tali aggiornamenti con prove a sostegno.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in uno Stato membro, che gli Stati membri utilizzano per calcolare, come opportuno, i tassi di raccolta dei RAEE. A tal fine, esso prevede anche la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni Stato membro per il calcolo dei RAEE, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione quale parte integrante delle metodologie in questione.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «peso delle AEE»: il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l'imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo;
- b) «RAEE prodotti» all'interno di uno Stato membro: il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell'ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione.

#### Articolo 3

##### Calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro

1. Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato, lo Stato membro calcola il peso delle AEE immesse sul mercato in un determinato anno sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2012/19/UE e del suo allegato X, parte B.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).



2. Qualora uno Stato membro non sia in grado di calcolare il peso delle AEE immesse sul suo mercato ai sensi del paragrafo 1, effettua una stima circostanziata del peso delle AEE immesse sul suo mercato nell'anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio. A tal fine, lo Stato membro utilizza la metodologia di cui all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 4*

**Calcolo della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro**

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base delle quantità di RAEE prodotti nel suo territorio, esso calcola la quantità totale di RAEE prodotti nel suo territorio in un determinato anno in base alla metodologia di cui all'allegato II.

*Articolo 5*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

**Metodologia per il calcolo di stime circostanziate del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro**

1. Le stime circostanziate del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno di riferimento sono calcolate utilizzando il metodo del consumo apparente, che si basa sull'equazione:

$$AEE \text{ immesse sul mercato}(t) = \text{Produzione interna}(t) + \text{Importazioni}(t) - \text{Esportazioni}(t)$$

dove:

- Produzione interna (t)* = il peso (tonnellate) delle AEE «finite», prodotte in uno Stato membro in un determinato anno di riferimento *t*.
- Importazioni (t)* = il peso (tonnellate) delle AEE immesse in uno Stato membro e provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, per distribuzione, consumo o uso, in un determinato anno di riferimento *t*.
- Esportazioni (t)* = il peso (tonnellate) delle AEE in uscita da uno Stato membro in un determinato anno di riferimento *t* e destinate a un altro Stato membro o a un paese terzo per distribuzione, consumo o uso.
2. Gli Stati membri utilizzano i dati sulla produzione interna di AEE per peso, comunicati sulla base della classificazione del sistema PRODUZIONE COMunitaria (codici PRODCOM).
- Gli Stati membri utilizzano i dati sulle importazioni e le esportazioni di AEE per peso comunicati sulla base dei codici della nomenclatura combinata (codici NC).
3. Gli Stati membri utilizzano lo strumento per il calcolo dei RAEE di cui all'articolo 1 del presente regolamento per convertire le quantità di AEE prodotte internamente, importate ed esportate (e comunicate sulla base dei codici NC) in quantità di AEE immesse sul mercato suddivise per le categorie a loro pertinenti e di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE.



## ALLEGATO II

**Metodologia per il calcolo della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro**

1. La quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro in un determinato anno è calcolato sulla base del quantitativo di AEE immesse sul mercato dello Stato membro in questione negli anni precedenti e della corrispondente durata di vita del prodotto stimata sulla base del tasso di scarto per prodotto, secondo l'equazione riportata di seguito:

$$W(n) = \sum_{t=t_0}^n POM(t) \cdot L^{(p)}(t, n)$$

dove:

$W(n)$  = quantità (tonnellate) di RAEE prodotti nell'anno di valutazione  $n$ ;

$POM(t)$  = quantità (tonnellate) di AEE immesse sul mercato nell'anno  $t$ ;

$t_0$  = primo anno di immissione sul mercato di una AEE;

$L^{(p)}(t, n)$  = profilo della durata di vita in base allo scarto, per un lotto di AEE immesse sul mercato nell'anno  $t$ , che riflette il loro probabile tasso di scarto nell'anno di valutazione  $n$  (percentuale di apparecchiature scartate rispetto al totale delle vendite nell'anno  $n$ ) ed è calcolato applicando la funzione della distribuzione di Weibull definita da un parametro di forma con variazione temporale e da un parametro di scala come illustrato di seguito:

$$L^{(p)}(t, n) = \frac{\alpha(t)}{\beta(t)^{\alpha(t)}} (n-t)^{\alpha(t)-1} e^{-[(n-t)/\beta(t)]^{\alpha(t)}}$$

quando in un arco temporale si applicano gli stessi parametri sulla durata di vita, la distribuzione della durata di vita delle AEE viene semplificata con la formula che segue:

$$L^{(p)}(t, n) = \frac{\alpha}{\beta^{\alpha}} (n-t)^{\alpha-1} e^{-[(n-t)/\beta]^{\alpha}}$$

dove:

$\alpha$  (alfa) = «parametro di forma» della distribuzione di probabilità

$\beta$  (beta) = «parametro di scala» della distribuzione di probabilità

2. Gli Stati membri utilizzano lo strumento di calcolo dei RAEE di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sviluppato sulla base della metodologia descritta al punto 1, per calcolare la quantità totale dei RAEE prodotti nel loro territorio in un determinato anno.
3. Nello strumento di calcolo dei RAEE saranno pre-inseriti i dati sulla quantità di AEE immesse sul mercato nel periodo 1980-2014 per ogni Stato membro, calcolato sulla base del metodo del consumo apparente illustrato nell'allegato I, e i dati sulla durata di vita dei prodotti per il periodo 1980-2030. I parametri di forma e di scala della distribuzione di probabilità, di cui al punto 1, determinati per ciascuno Stato membro, sono inclusi nello strumento di calcolo quali valori di default.
4. Gli Stati membri inseriscono nello strumento di calcolo dei RAEE i dati annuali relativi all'immissione sul mercato delle AEE, a partire dal 2015 fino all'anno precedente l'anno di riferimento, in modo da consentire il calcolo del peso dei RAEE prodotti in un determinato anno.
5. Gli Stati membri possono aggiornare i dati relativi alle AEE immesse sul mercato o alla durata di vita usati nello strumento di calcolo dei RAEE come illustrato al punto 3. Prima di procedere all'aggiornamento gli Stati membri informano la Commissione e forniscono prove pertinenti a sostegno, comprese ricerche di mercato ufficiali, risultati di audit e dati circostanziati derivanti dalla consultazione dei portatori di interesse.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/700 DELLA COMMISSIONE****del 18 aprile 2017****recante duecentosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) L'8 aprile 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



## ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Khadafi Abubakar Janjalani [*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 22.12.2004.»

**17CE1320**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/701 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	MA	120,8
	TN	214,0
	TR	132,4
	ZZ	188,9
0707 00 05	MA	66,7
	TR	160,8
	ZZ	113,8
0709 93 10	MA	77,2
	TR	142,3
	ZZ	109,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	48,6
	IL	76,3
	MA	50,5
	TN	61,8
	TR	72,9
	ZZ	62,0
	ZZ	62,0
0805 50 10	AR	65,0
	EG	76,4
	TR	69,4
	ZZ	70,3
0808 10 80	AR	95,4
	BR	104,0
	CL	138,4
	CN	117,8
	NZ	153,9
	TR	97,9
	US	181,7
	ZA	115,5
	ZZ	125,6
	ZZ	125,6
0808 30 90	AR	147,2
	CL	139,5
	CN	122,9
	ZA	129,3
	ZZ	134,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/702 DELLA COMMISSIONE****del 4 aprile 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marche (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Marche» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Marche» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Marche» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 474 del 17.12.2016, pag. 6.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

17CE1322



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/703 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Vitelloni Piemontesi della coscia» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Vitelloni Piemontesi della coscia» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Vitelloni Piemontesi della coscia» (IGP) è registrata

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 481 del 23.12.2016, pag. 21.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/704 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2017

**che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, (di seguito «ASA») <sup>(2)</sup>, è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015. L'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA prevede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12 000 tonnellate.
- (2) Il Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea <sup>(3)</sup> (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 15 dicembre 2016. La firma a nome dell'Unione europea e degli Stati membri e la sua applicazione provvisoria è stata autorizzata con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo prevede che le modifiche ai contingenti tariffari esistenti per lo zucchero originario della Bosnia-Erzegovina entrino in vigore dal 1° febbraio 2017. Il contingente tariffario annuale per lo zucchero è stato aumentato da 12 000 tonnellate a 13 210 tonnellate.
- (4) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione <sup>(5)</sup> prevede l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari della Bosnia-Erzegovina. Per applicare i contingenti tariffari per lo zucchero stabiliti nel protocollo, è pertanto necessario modificare conformemente il predetto regolamento.
- (5) Poiché il protocollo si applica dal 1° febbraio 2017, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno della pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

- «f) all'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra <sup>(\*)</sup>, modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea <sup>(\*\*)</sup>,

(\*) GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

(\*\*) GU L 12 del 17.1.2017, pag. 3.»


<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 164 del 30.6.2015, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GUL 12 del 17.1.2017, pag. 3.

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).



2) nell'allegato I, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

**«Parte II: Zucchero Balcani**

Paese terzo o territorio doganale	Numero d'ordine	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Dazio contingente (EUR/t)
Albania	09.4324	1701 e 1702	1 000	0
Bosnia-Erzegovina	09.4325	1701 e 1702	13 210	0
Serbia	09.4326	1701 e 1702	181 000	0
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	09.4327	1701 e 1702	7 000	0»

17CE1324



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/705 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 2017****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Nella sua formulazione attuale il codice NC 1905 90 60 reca la dicitura «con aggiunta di dolcificanti», che dà luogo a dubbi riguardo al campo di applicazione di tale codice NC e non è sufficientemente precisa per consentire la classificazione sulla base di analisi di laboratorio. I termini «con aggiunta di» dovrebbero essere soppressi, poiché è impossibile verificare se il tenore di zucchero è naturale, nel qual caso il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1905 90 90, o se lo zucchero è stato aggiunto, nel qual caso il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1905 90 60. Il termine «dolcificante» è troppo vago, in quanto comprende tutte le sostanze naturali e artificiali di sapore dolce, senza indicare una soglia per il tenore di dolcificante nel prodotto. Ne consegue che potrebbero essere applicate soglie minime diverse o che non sarebbe possibile accertare in modo obiettivo la presenza di dolcificante in un prodotto.
- (3) Gli attuali codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 sono stati sottoposti ad analisi statistica per valutare l'ammontare dei dazi doganali riscossi all'importazione di prodotti contenenti meno del 5 %, in peso, di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio di cui ai suddetti codici NC. Tale analisi ha dimostrato che, in base al criterio del «dolcificante», in un numero significativo di importazioni i prodotti classificati nel codice NC 1905 90 60 avrebbero dovuto essere classificati nel codice NC 1905 90 90 o viceversa. È pertanto necessario modificare la formulazione del codice NC 1905 90 60 introducendo un criterio chiaro che consenta di distinguere tra i due gruppi di prodotti. La percentuale, in peso, di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio costituisce un criterio più obiettivo e può essere quindi applicata più facilmente ai fini delle analisi di laboratorio.
- (4) Poiché la NC è anche una nomenclatura statistica, è necessario che la modifica della settima e dell'ottava cifra dei suddetti codici NC sia effettuata contemporaneamente a quella del campo di applicazione dei codici stessi, al fine di consentire un adeguato trattamento dei dati statistici a seguito della modifica.
- (5) Tenuto conto del fatto che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato I di tale regolamento dovrà essere sostituito con effetto dal 1° gennaio 2018, è opportuno che i nuovi codici NC si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il capitolo 19 è così modificato:

- a) le righe relative ai codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 sono soppresse;

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.



b) sono aggiunte le righe seguenti:

«1905 90 70	contenenti, in peso, il 5 % o più di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z <sup>(1)</sup>	—
1905 90 80	altri	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M <sup>(1)</sup>	—

<sup>(1)</sup> Cfr. allegato 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1325



## REGOLAMENTO (UE) 2017/706 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2017

che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 131,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la registrazione delle sostanze fabbricate o importate nell'Unione in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli. I dichiaranti sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, ove opportuno, al fine di soddisfare gli obblighi di registrazione.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dispone che i metodi di prova applicati per acquisire le informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze previste da detto regolamento sono riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. Qualora diventino disponibili adeguati metodi di prova convalidati, sarà necessario, ove pertinente, modificare il regolamento (CE) n. 440/2008<sup>(2)</sup> della Commissione e gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 in modo da sostituire, ridurre e migliorare la sperimentazione su animali. Occorre tenere conto dei principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono necessari studi in vivo per ottenere le informazioni sulla sensibilizzazione cutanea di cui al punto 8.3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (4) Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi scientifici nello sviluppo di metodi di prova alternativi per la sensibilizzazione cutanea. Diversi metodi di prova *in chemico/in vitro* sono stati convalidati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le alternative alla sperimentazione animale (*European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing* — EURL ECVAM) e/o concordati a livello internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Questi metodi di prova, se applicati in una combinazione appropriata nel quadro di un approccio integrato per la sperimentazione e la valutazione (*Integrated Approach to Testing and Assessment* — IATA), possono consentire l'elaborazione di informazioni idonee a valutare se una sostanza provocherà una sensibilizzazione cutanea senza dover ricorrere a sperimentazioni in vivo.
- (5) Per ridurre la sperimentazione sugli animali, il punto 8.3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato per consentire l'uso di questi metodi alternativi se adottando questo approccio si possono ottenere informazioni appropriate e se i metodi di prova disponibili sono applicabili alla sostanza da analizzare.
- (6) I metodi di prova alternativi attualmente disponibili e approvati dall'OCSE sono basati su un *adverse outcome pathway* (AOP) che descrive le conoscenze meccanicistiche sugli sviluppi della sensibilizzazione cutanea. Questi metodi non sono destinati a essere usati singolarmente, ma in combinazione. Ai fini di una valutazione approfondita della sensibilizzazione cutanea si dovrebbero usare, in linea di massima, metodi che analizzano i primi tre eventi fondamentali dell'AOP.

<sup>(1)</sup> GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUL 142 del 31.5.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GUL 276 del 20.10.2010, pag. 33).



- (7) Tuttavia, a determinate condizioni può essere possibile dedurre una quantità sufficiente di informazioni senza dover analizzare espressamente tutti e tre gli eventi fondamentali con metodi di prova distinti. Per questo motivo i dichiaranti dovrebbero avere la possibilità di giustificare scientificamente l'omissione di prove volte ad analizzare determinati eventi fondamentali.
- (8) Il metodo di prova indicato come prima scelta per le prove in vivo, ossia il saggio LLNA (*Local Lymph Node Assay*), fornisce informazioni sull'entità del potenziale di sensibilizzazione di una sostanza. L'identificazione di forti sensibilizzatori cutanei è importante per consentire un'adeguata classificazione e una corretta valutazione dei rischi di tali sostanze. È pertanto opportuno chiarire che la prescrizione relativa alle informazioni che consentono, previa valutazione, di presumere o meno che una sostanza sia considerata un forte sensibilizzatore si applica a tutti i dati, indipendentemente dal fatto che siano generati *in vivo* o *in vitro*.
- (9) Tuttavia, al fine di evitare sperimentazioni animali e la ripetizione di prove già svolte, gli studi esistenti sulla sensibilizzazione cutanea *in vivo* effettuati in conformità con le linee guida dell'OCSE per le prove o i metodi di prova UE e condotti nel rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio <sup>(1)</sup> dovrebbero essere considerati validi ai fini del rispetto delle prescrizioni in materia di informazioni standard sulla sensibilizzazione cutanea. Questo anche nel caso in cui le informazioni dedotte in tale sede non siano sufficienti per trarre conclusioni in merito alla presunzione o meno che una sostanza sia un forte sensibilizzatore.
- (10) Inoltre, le prescrizioni in materia di informazioni standard e le norme per gli adattamenti contenute nel punto 8.3 dell'allegato VII al regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere riviste allo scopo di eliminare ridondanze rispetto alle norme stabilite negli allegati VI e XI e nelle parti introduttive dell'allegato VII di tale regolamento per quanto riguarda il riesame dei dati disponibili, la rinuncia agli studi relativi ad un *endpoint* tossicologico se le informazioni disponibili indicano che la sostanza risponde ai criteri di classificazione dell'*endpoint* tossicologico in questione, o di chiarire il significato che si intende dare all'espressione «rinuncia agli studi» per quanto riguarda le sostanze infiammabili a determinate condizioni. Nei casi in cui si fa riferimento alla classificazione delle sostanze, occorre aggiornare le norme per gli adattamenti in modo da riflettere la terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (11) È opportuno che l'ECHA, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori d'interessi, elabori ulteriori documenti orientativi sull'applicazione dei metodi di prova e sulle possibilità di derogare alle prescrizioni in materia di informazioni standard previste dal presente regolamento ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006. A tal fine l'ECHA dovrebbe tenere pienamente conto del lavoro svolto dall'OCSE e da altri gruppi scientifici e di esperti in materia.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006,
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
- (14) Il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione <sup>(3)</sup> è stato adottato senza che sia stato prima sottoposto, allo stato di progetto, al controllo del Consiglio. Per ovviare a questa omissione la Commissione dovrebbe abrogare il regolamento (UE) 2016/1688 e sostituirlo con il presente regolamento, il cui progetto è stato sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli atti adottati a norma del regolamento (UE) 2016/1688 rimangono validi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


#### Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) (GUL 50 del 20.2.2004, pag. 44).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione, del 20 settembre 2016, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea (GUL 255 del 21.9.2016, pag. 14).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 ottobre 2016.

Il regolamento (UE) 2016/1688 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

Il punto 8.3 dell'allegato VII al regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dal seguente:

<p>«8.3. Sensibilizzazione cutanea</p> <p>Informazioni che consentano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di concludere se la sostanza è un sensibilizzatore cutaneo e se si può presumere che sia in grado di causare una sensibilizzazione significativa nell'uomo (cat. 1 A), e</li> <li>— una valutazione dei rischi, ove necessario.</li> </ul>	<p>Non occorre realizzare lo studio o gli studi previsti ai punti 8.3.1 e 8.3.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea (categoria 1), o</li> <li>— se la sostanza è un acido forte (pH &lt; 2,0) o una base forte (pH &gt; 11,5), o</li> <li>— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.</li> </ul>
<p>8.3.1. Sensibilizzazione cutanea, <i>in vitro/in chemico</i></p> <p>Informazioni ottenute da uno o più metodi di prova <i>in vitro/in chemico</i> riconosciuti conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e aventi ad oggetto tutti i seguenti eventi fondamentali di sensibilizzazione cutanea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) interazione molecolare con proteine della pelle;</li> <li>b) risposta infiammatoria nei cheratinociti; e</li> <li>c) attivazione di cellule dendritiche</li> </ul>	<p>Non occorre realizzare lo o gli studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se è disponibile uno studio <i>in vivo</i> conformemente al punto 8.3.2, oppure</li> <li>— se i metodi di prova <i>in vitro/in chemico</i> disponibili non sono applicabili alla sostanza o non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3.</li> </ul> <p>Se le informazioni ottenute da uno o più metodi di prova aventi a oggetto uno o due eventi fondamentali della colonna 1 consentono già una classificazione e una valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3, non è necessario svolgere studi aventi ad oggetto uno o più altri eventi fondamentali.</p>
<p>8.3.2. Sensibilizzazione cutanea, <i>in vivo</i>.</p>	<p>Uno studio <i>in vivo</i> può essere condotto solo se i metodi di prova <i>in vitro/in chemico</i> descritti al punto 8.3.1. non sono applicabili o se i risultati di questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3.</p> <p>Il saggio LLNA (<i>Local Lymph Node Assay</i>) sui topi è il metodo privilegiato per la sperimentazione <i>in vivo</i>. Soltanto in circostanze eccezionali si dovrebbe ricorrere ad un altro metodo di prova. Nel caso di uso di un'altra prova <i>in vivo</i> si deve fornire una giustificazione.</p> <p>Gli studi di sensibilizzazione cutanea <i>in vivo</i> conclusi o avviati prima del 10 maggio 2017 e che rispettano le prescrizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 4, sono da considerare idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni standard.»</p>

17CE1326



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/707 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2017

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	260,5
	MA	112,1
	TR	133,1
	ZZ	168,6
0707 00 05	MA	79,4
	TR	156,1
	ZZ	117,8
0709 93 10	MA	86,1
	TR	146,0
	ZZ	116,1
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	52,9
	IL	80,6
	MA	51,4
	TN	61,8
	TR	71,1
	ZZ	63,6
	ZZ	63,6
0805 50 10	AR	68,9
	TR	68,5
	ZZ	68,7
0808 10 80	AR	95,4
	BR	106,9
	CL	110,3
	CN	117,8
	NZ	154,9
	US	181,7
	ZA	114,4
	ZZ	125,9
	ZZ	125,9
0808 30 90	AR	138,2
	CL	145,2
	ZA	114,1
	ZZ	132,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/708 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2017

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile 2017, per il sottoperiodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



## ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sotto-periodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 (in %)
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	—
— Nuovi importatori	09.4100	0,511358
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	—
— Nuovi importatori	09.4102	—

17CE1328



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/709 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 aprile 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (4) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



*Articolo 2*

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO


## PARTE A

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
1	09.4211	0,272108	—
2	09.4212	0,603066	—
4A	09.4214	0,294724	—
	09.4251	0,328299	—
	09.4252	4,176254	—
6A	09.4216	0,275122	—
	09.4260	0,301841	—
7	09.4217	—	12 368 400
8	09.4218	—	3 478 800

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1° luglio 2017 — 30 giugno 2018 (%)
3	09.4213	0,761614
4B	09.4253	—
6B	09.4261	—
	09.4262	—
	09.4263	0,031307
	09.4264	—
	09.4265	—


## PARTE B

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
5A	09.4215	0,495785	—
	09.4254	0,516528	—
	09.4255	2,409638	—
	09.4256	44,529961	—



Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1° luglio 2017 — 30 giugno 2018 (%)
5B	09.4257	—
	09.4258	—
	09.4259	—

17CE1329



## DECISIONE (UE) 2017/710 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (Emissioni di CO<sub>2</sub>)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 15).


<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 23 del 27.1.2011, pag. 16).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture (GUL 132 del 23.5.2012, pag. 11).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove (GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove (GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 1).



- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (12) Il regolamento (CE) n. 443/2009 abroga la decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
- (14) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
R. GALDES

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove (GUL 103 del 5.4.2014, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013 (GUL 3 del 7.1.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove (GUL 202 del 10.8.2000, pag. 1).



PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017**  
**del ...**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013 <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GUL 23 del 27.1.2011, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GUL 132 del 23.5.2012, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GUL 103 del 5.4.2014, pag. 15.

<sup>(9)</sup> GUL 3 del 7.1.2015, pag. 1.



- (10) Il regolamento (CE) n. 443/2009 abroga la decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove <sup>(1)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (11) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Il testo del punto 21ae (Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0443**: Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1), modificato da:

- **32013 R 0397**: Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 4),
- **32014 R 0333**: Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15),
- **32015 R 0006**: Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori devono trasmettere le informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.»

- b) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori stabiliti negli Stati EFTA.»

- c) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori informano congiuntamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.»

- d) All'articolo 7, paragrafo 5, anziché «articoli 81 e 82 del trattato» leggasi «articoli 53 e 54 dell'accordo SEE» e anziché «Comunità» leggasi «SEE».

- e) All'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, i termini «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunti dopo «Commissione».

- f) Anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

<sup>(1)</sup> GUL 202 del 10.8.2000, pag. 1.



- g) all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA e informa ciascun costruttore stabilito negli Stati EFTA a norma del secondo comma.»
- h) Fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 8, paragrafi 5, e 6, all'articolo 11, paragrafi 3, 4, 5 e 6, i termini «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso» sono aggiunti dopo «Commissione».
- i) All'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
- «Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni in eccesso.
- Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota di immatricolazioni di autovetture nuove immatricolate nell'UE o negli Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel SEE.»
- j) All'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
- «La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, come stabilito al paragrafo 1 della decisione n. 2012/100/UE della Commissione, anche in relazione alle immatricolazioni negli Stati EFTA di costruttori stabiliti nell'UE.
- L'Autorità di vigilanza EFTA determina i metodi di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione.»
- k) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- «Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni in eccesso.»
- l) Fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma, i termini «o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunti dopo «Commissione».
- m) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
- «I fornitori e i costruttori stabiliti negli Stati EFTA inviano le richieste a norma del presente articolo alla Commissione. La Commissione accorda a tali richieste la stessa priorità che alle altre richieste presentate a norma del presente articolo.»
- n) all'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- «Le decisioni della Commissione che approvano le tecnologie innovative ai sensi del presente articolo sono di applicabilità generale e sono integrate nell'accordo SEE.»
- o) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»
- 2) Dopo il punto 21ae (Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente:
- «21aea. **32011 R 0063**: Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2011, pag. 16).
- Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:
- a) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 7, paragrafo 1, i termini «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso» sono aggiunti dopo «Commissione».
- b) L'articolo 7, paragrafo 2, e il messaggio di posta elettronica di cui all'allegato I non si applicano per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.



21aeb. **32011 R 0725**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

21aec. **32010 R 1014**: Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).

— **32012 R 0429**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012 (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 11),

— **32013 R 0396**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) agli articoli 8 e 9, i termini «o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunti dopo «Commissione».

b) L'articolo 9, paragrafo 5, non si applica per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 443/2009, (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 63/2011, (UE) n. 397/2013 e (UE) n. 333/2014, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011, (UE) n. 429/2012 e (UE) n. 396/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/6 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/711 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2017

**relativa a una richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità**

[notificata con il numero C(2017) 2371]

(I testi in lingua danese e tedesca sono i soli facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale prescrizione.
- (4) Con lettera del 29 settembre 2015 il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare alla prescrizione di rilevare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda le persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che viaggiano sulla rotta «Rostock-Gedser» e ritorno.
- (5) Al fine di poter valutare la richiesta, il 5 novembre 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni al Regno di Danimarca e alla Repubblica federale di Germania. Il 25 maggio 2016 tali paesi hanno trasmesso la loro risposta.
- (6) La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.
- (7) Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania hanno fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) i viaggi non superano trenta miglia dal punto di partenza; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e servizi di previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio adeguate e sufficienti; 5) il profilo del viaggio e l'orario dei passaggi non sono compatibili con la registrazione di informazioni sui passeggeri in modo sincronizzato al trasporto terrestre; 6) la richiesta di deroga non avrebbe effetti negativi sulla concorrenza.
- (8) L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

(<sup>1</sup>) GUL 188 del 2.7.1998, pag. 35.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata la richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, relative alle persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che effettuano un servizio regolare sulla rotta «Rostock-Gedser» (e ritorno).

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

*Per la Commissione*  
Violeta BULC  
*Membro della Commissione*

**17CE1331**



**REGOLAMENTO (UE) 2017/712 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 2017****che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 763/2008, la Commissione definisce un anno di riferimento. La data di riferimento scelta da ogni Stato membro per i dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione cade in tale anno.
- (2) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 763/2008 la Commissione adotta un programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per i censimenti della popolazione e delle abitazioni.
- (3) Al fine di garantire la comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni condotti negli Stati membri e permettere l'elaborazione di analisi affidabili a livello dell'Unione, tale programma dovrebbe essere identico in tutti gli Stati membri.
- (4) È necessario in particolare definire il contenuto, il formato e la struttura degli ipercubi, che dovrebbero essere identici in tutti gli Stati membri, e specificare i valori speciali delle celle e le etichette che gli Stati membri possono utilizzare in questi ipercubi nonché i metadati sulle variabili.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 <sup>(2)</sup> della Commissione stabilisce le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le loro classificazioni da applicare ai dati da trasmettere alla Commissione per l'anno di riferimento 2021.
- (6) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

<sup>(1)</sup> GUL 218 del 13.8.2008, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento definisce il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Si applicano le definizioni fornite nel regolamento (CE) n. 763/2008 e le specifiche riportate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

1. per «popolazione totale» di un'area geografica ben definita si intendono tutte le persone la cui dimora abituale, quale definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, è situata in tale area geografica;
2. per «ipercubo» si intende una tabella multidimensionale di classificazioni contenente un valore di cella per la misura di ciascuna modalità di ogni classificazione incrociata con ciascuna modalità di qualsiasi altra classificazione utilizzata in tale ipercubo;
3. per «valore della cella» si intende l'informazione contenuta in una cella dell'ipercubo. Può trattarsi di un «valore numerico della cella» o di un «valore speciale della cella»;
4. per «valore numerico della cella» si intende un valore numerico trasmesso in una cella per fornire informazioni statistiche sull'osservazione per tale cella;
5. per «valore confidenziale della cella» si intende il valore numerico della cella che non deve essere diffuso per proteggere la riservatezza statistica dei dati, in conformità alle misure di protezione adottate dagli Stati membri per la divulgazione dai dati statistici;
6. per «valore non confidenziale della cella» si intende un valore numerico della cella che non è un valore confidenziale;
7. per «valore inaffidabile della cella» si intende un valore numerico della cella che non è affidabile in base al controllo di qualità degli Stati membri;
8. per «valore speciale della cella» si intende un simbolo trasmesso in una cella dell'ipercubo al posto di un valore numerico della cella;
9. per «etichetta» si intende un codice che può accompagnare un particolare valore della cella per descrivere una caratteristica specifica di tale valore.

#### Articolo 3

##### Data di riferimento

Ciascuno Stato membro stabilisce una data di riferimento che cade nel 2021 per i dati del censimento della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) la data di riferimento scelta.

#### Articolo 4

##### Programma dei dati statistici

1. Il programma dei dati statistici da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021 è costituito dagli ipercubi elencati nell'allegato I.



2. Gli Stati membri trasmettono il valore speciale della cella «non applicabile» solo nei seguenti casi:
  - a) se una cella si riferisce alla modalità «non applicabile» di almeno una classificazione; oppure
  - b) se una cella descrive un'osservazione che non esiste nello Stato membro.
3. Gli Stati membri sostituiscono qualsiasi valore confidenziale della cella con il valore speciale «non disponibile».
4. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione (Eurostat) si astiene dal divulgare qualsiasi valore inaffidabile di una cella trasmesso da tale Stato membro.

#### Articolo 5

##### **Metadati sui valori delle celle**

1. Gli Stati membri aggiungono, se del caso, le seguenti etichette alla cella di un ipercubo:
  - a) «confidenziale»;
  - b) «inaffidabile»;
  - c) «riveduto dopo la prima trasmissione dei dati»;
  - d) «cfr. informazioni allegate».
2. Ciascuna cella il cui valore confidenziale sia stato sostituito dal valore speciale «non disponibile» va contrassegnata con l'etichetta «confidenziale».
3. Ciascuna cella il cui valore numerico sia inaffidabile va contrassegnata con l'etichetta «inaffidabile».
4. Per ciascuna cella accompagnata da almeno uno delle etichette «inaffidabile», «riveduto dopo la prima trasmissione dei dati» o «cfr. informazioni allegate» va fornito un testo esplicativo.

#### Articolo 6

##### **Metadati sulle variabili**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati sulle variabili riportati nell'allegato II.

#### Articolo 7

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017


Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I

## Programma dei dati statistici (ipercubi) per l'anno di riferimento 2021

No	Totale	Classificazioni							
	Gruppo 1 Popolazione totale	<b>GEO.N.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGE.H.</b>	<b>LMS.H.</b>	<b>HST.H.</b>	<b>FST.H.</b>		
1.1		GEO.N.	SEX.	AGE.H.	LMS.H.				
1.2		GEO.N.	SEX.	AGE.H.		HST.H.			
1.3		GEO.N.	SEX.	AGE.H.			FST.H.		
1.4		GEO.N.	SEX.		LMS.H.	HST.H.			
	Gruppo 2 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGE.M.</b>	<b>LMS.L.</b>	<b>HST.H.</b>	<b>FST.H.</b>	<b>HAR.</b>	<b>LOC.</b>
2.1		GEO.M.	SEX.	AGE.L.	LMS.L.		FST.H.		
2.2		GEO.M.	SEX.	AGE.L.		HST.H.		HAR.	
2.3		GEO.M.	SEX.	AGE.M.				HAR.	LOC.
	Gruppo 3 Popolazione totale	<b>GEO.H.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGE.M.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>LMS.L.</b>			
3.1		GEO.H.	SEX.	AGE.M.					
3.2		GEO.H.	SEX.		HST.M.				
3.3		GEO.H.	SEX.			LMS.L.			
	Gruppo 4 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGE.H.</b>	<b>CAS.H.</b>	<b>OCC.</b>	<b>EDU.</b>		
4.1		GEO.L.	SEX.	AGE.H.	CAS.H.				
4.2		GEO.L.	SEX.	AGE.H.		OCC.			
4.3		GEO.L.	SEX.	AGE.H.			EDU.		
	Gruppo 5 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGE.M.</b>	<b>OCC.</b>	<b>IND.L.</b>	<b>SIE.</b>	<b>EDU.</b>	
5.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.	IND.L.			
5.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.		SIE.		
5.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.			EDU.	
5.4		GEO.L.	SEX.	AGE.L.			SIE.	EDU.	
5.5		GEO.N.	SEX.		OCC.	IND.L.		EDU.	
5.6		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		IND.L.	SIE.		
5.7		GEO.L.	SEX.	AGE.L.		IND.L.		EDU.	
	Gruppo 6 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGE.M.</b>	<b>LPW.N.</b>	<b>OCC.</b>	<b>IND.L.</b>	<b>SIE.</b>	<b>EDU.</b>
6.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LPW.N.	OCC.			
6.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LPW.N.				EDU.
6.3		GEO.L.	SEX.		LPW.N.		IND.L.	SIE.	



No	Totale	Classificazioni							
	Gruppo 7 Popolazione totale	<b>GEO.N.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>LPW.L.</b>	<b>IND.L.</b>	<b>SIE.</b>		
7.1		GEO.N.	SEX.	AGEM.	LPW.L.	IND.L.			
7.2		GEO.N.	SEX.	AGEM.	LPW.L.		SIE.		
	Gruppo 8 Popolazione totale	<b>GEO.H.</b>	<b>SEX.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>POB.L.</b>				
8.1		GEO.H.	SEX.	COC.L.					
8.2		GEO.H.	SEX.		POB.L.				
	Gruppo 9 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>POB.H.</b>	<b>YAE.H.</b>		
9.1		GEO.N.	SEX.	AGEM.	COC.L.	POB.H.			
9.2		GEO.M.	SEX.	AGEM.			YAE.H.		
9.3		GEO.M.	SEX.	AGEM.		POB.H.			
9.4		GEO.M.	SEX.			POB.H.	YAE.H.		
	Gruppo 10 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>CAS.L.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>POB.L.</b>	<b>YAT.</b>	
10.1		GEO.M.	SEX.	AGEM.		COC.L.		YAT.	
10.2		GEO.M.	SEX.	AGEM.			POB.L.	YAT.	
10.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.	CAS.L.	COC.L.		YAT.	
	Gruppo 11 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>COC.H.</b>	<b>YAE.L.</b>			
11.1		GEO.M.	SEX.	AGEM.	COC.H.				
11.2		GEO.M.	SEX.		COC.H.	YAE.L.			
	Gruppo 12 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>COC.M.</b>	<b>POB.M.</b>	<b>YAE.L.</b>	<b>SIE.</b>	<b>ROY.</b>
12.1		GEO.M.	SEX.	AGEM.			YAE.L.		ROY.
12.2		GEO.M.	SEX.	AGEM.		POB.M.			ROY.
12.3		GEO.L.	SEX.		COC.M.	POB.M.			ROY.
12.4		GEO.L.	SEX.	AGEM.				SIE.	ROY.
	Gruppo 13 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>COC.M.</b>	<b>POB.M.</b>	<b>YAE.H.</b>	<b>ROY.</b>	<b>HAR.</b>
13.1		GEO.L.	SEX.			POB.M.	YAE.H.		HAR.
13.2		GEO.M.	SEX.	AGEM.				ROY.	HAR.
13.3		GEO.M.		AGEM.		POB.M.			HAR.
13.4		GEO.M.		AGEM.	COC.M.				HAR.
13.5		GEO.L.			COC.M.	POB.M.	YAE.H.		



No	Totale	Classificazioni								
	Gruppo 14 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>CAS.H.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>POB.L.</b>	<b>YAE.L.</b>	<b>ROY.</b>	<b>HAR.</b>
14.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	CAS.H.	COC.L.				
14.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	CAS.H.		POB.L.			
14.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.	CAS.H.			YAE.L.		
14.4		GEO.L.	SEX.	AGEM.	CAS.H.				ROY.	
14.5		GEO.L.	SEX.	AGE.L.	CAS.L.				ROY.	HAR.
	Gruppo 15 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>CAS.L.</b>	<b>EDU.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>POB.L.</b>	<b>YAE.H.</b>	
15.1		GEO.L.	SEX.	AGE.L.	CAS.L.	EDU.		POB.L.		
15.2		GEO.L.	SEX.		CAS.L.	EDU.			YAE.H.	
15.3		GEO.L.	SEX.		CAS.L.		COC.L.		YAE.H.	
15.4		GEO.L.	SEX.	AGEM.	CAS.L.		COC.L.	POB.L.		
	Gruppo 16 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>OCC.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>POB.L.</b>	<b>YAE.L.</b>	<b>ROY.</b>	
16.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	OCC.	COC.L.				
16.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	OCC.		POB.L.			
16.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.	OCC.			YAE.L.		
16.4		GEO.L.	SEX.	AGEM.	OCC.				ROY.	
16.5		GEO.L.	SEX.		OCC.		POB.L.	YAE.L.		
	Gruppo 17 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>IND.H.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>YAE.L.</b>	<b>ROY.</b>		
17.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	IND.H.	COC.L.				
17.2		GEO.N.	SEX.	AGEM.	IND.H.		YAE.L.			
17.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.	IND.H.			ROY.		
	Gruppo 18 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>IND.H.</b>	<b>SIE.</b>	<b>EDU.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>POB.L.</b>		
18.1		GEO.L.	SEX.	IND.H.	SIE.			POB.L.		
18.2		GEO.L.	SEX.	IND.H.		EDU.		POB.L.		
18.3		GEO.L.	SEX.	IND.L.			COC.L.	POB.L.		
	Gruppo 19 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>EDU.</b>	<b>POB.L.</b>	<b>YAE.H.</b>			
19.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	EDU.	POB.L.				
19.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	EDU.		YAE.L.			
19.3		GEO.L.	SEX.		EDU.	POB.L.	YAE.H.			
	Gruppo 20 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>LPW.N.</b>	<b>COC.L.</b>	<b>POB.L.</b>			
20.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LPW.N.	COC.L.				
20.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LPW.N.		POB.L.			



No	Totale	Classificazioni							
	Gruppo 21 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>LMS.L.</b>	<b>FST.M.</b>	<b>HST.H.</b>	<b>CAS.H.</b>	<b>EDU.</b>
21.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LMS.L.			CAS.H.	
21.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LMS.L.				EDU.
21.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.		FST.M.		CAS.H.	
21.4		GEO.L.	SEX.	AGEM.		FST.M.			EDU.
21.5		GEO.L.	SEX.	AGEM.			HST.H.	CAS.H.	
	Gruppo 22 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>HST.H.</b>	<b>EDU.</b>	<b>SIE.</b>		
22.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	HST.H.	EDU.			
22.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	HST.H.		SIE.		
	Gruppo 23 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>FST.L.</b>	<b>HST.L.</b>	<b>CAS.L.</b>	<b>EDU.</b>	
23.1		GEO.N.	SEX.	AGEM.		HST.L.	CAS.L.	EDU.	
23.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	FST.L.		CAS.L.	EDU.	
	Gruppo 24 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>LMS.L.</b>	<b>FST.L.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>CAS.L.</b>	
24.1		GEO.N.	SEX.	AGEM.	LMS.L.	FST.L.		CAS.L.	
24.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LMS.L.		HST.M.	CAS.L.	
	Gruppo 25 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>LMS.L.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>COCL.</b>	<b>POBL.</b>	
25.1		GEO.M.	SEX.	AGEM.	LMS.L.			POBL.	
25.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LMS.L.	HST.M.	COCL.		
25.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LMS.L.	HST.M.		POBL.	
	Gruppo 26 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>FST.L.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>COCL.</b>	<b>POBL.</b>	
26.1		GEO.M.	SEX.	AGEM.	FST.L.		COCL.		
26.2		GEO.M.	SEX.	AGEM.		HST.M.		POBL.	
26.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.		HST.M.	COCL.	POBL.	
	Gruppo 27 Popolazione totale	<b>GEO.M.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGE.L.</b>	<b>FST.M.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>YAE.L.</b>		
27.1		GEO.M.	SEX.	AGE.L.	FST.M.		YAE.L.		
27.2		GEO.M.	SEX.	AGE.L.		HST.M.	YAE.L.		
	Gruppo 28 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>FST.M.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>ROY.</b>		
28.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	FST.M.		ROY.		
28.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.		HST.M.	ROY.		



No	Totale	Classificazioni							
	Gruppo 29 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>LMS.L.</b>	<b>FST.L.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>CAS.L.</b>	<b>POB.L.</b>
29.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LMS.L.			CAS.L.	POB.L.
29.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.		FST.L.		CAS.L.	POB.L.
29.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.			HST.M.	CAS.L.	POB.L.
	Gruppo 30 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>LMS.L.</b>	<b>FST.L.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>CAS.L.</b>	<b>COCL.</b>
30.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.	LMS.L.			CAS.L.	COCL.
30.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.		FST.L.		CAS.L.	COCL.
30.3		GEO.L.	SEX.	AGEM.			HST.M.	CAS.L.	COCL.
	Gruppo 31 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>FST.L.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>SIE.</b>	<b>EDU.</b>	<b>POB.L.</b>
31.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.		HST.M.	SIE.		POB.L.
31.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	FST.L.		SIE.		POB.L.
31.3		GEO.L.	SEX.			HST.M.		EDU.	POB.L.
	Gruppo 32 Popolazione totale	<b>GEO.L.</b>	<b>SEX.</b>	<b>AGEM.</b>	<b>FST.L.</b>	<b>HST.M.</b>	<b>SIE.</b>	<b>EDU.</b>	<b>COCL.</b>
32.1		GEO.L.	SEX.	AGEM.		HST.M.	SIE.		COCL.
32.2		GEO.L.	SEX.	AGEM.	FST.L.		SIE.		COCL.
32.3		GEO.L.	SEX.			HST.M.		EDU.	COCL.
	Gruppo 33 Numero totale di famiglie	<b>GEO.M.</b>	<b>TPH.H.</b>	<b>SPH.</b>	<b>TSH.</b>				
33.1		GEO.M.	TPH.H.	SPH.	TSH.				
	Gruppo 34 Numero totale di nuclei familiari	<b>GEO.M.</b>	<b>TFN.H.</b>	<b>SFN.</b>					
34.1		GEO.M.	TFN.H.	SFN.					
	Gruppo 35 Numero totale di famiglie	<b>GEO.H.</b>	<b>TPH.L.</b>	<b>SPH.</b>					
35.1		GEO.H.	TPH.L.						
35.2		GEO.H.		SPH.					
	Gruppo 36 Numero totale di nuclei familiari	<b>GEO.H.</b>	<b>TFN.L.</b>	<b>SFN.</b>					
36.1		GEO.H.	TFN.L.						
36.2		GEO.H.		SFN.					



No	Totale	Classificazioni						
37.1	Gruppo 37 Numero totale di abitazioni	<b>GEO.M.</b>	<b>TOB.</b>	<b>OCS.</b>	<b>POC.</b>			
		GEO.M.	TOB.	OCS.	POC.			
38.1	Gruppo 38 Numero totale di abitazioni	<b>GEO.H.</b>	<b>TOB.</b>	<b>OCS.</b>				
		GEO.H.	TOB.	OCS.				
39.1 39.2 39.3	Gruppo 39 Numero totale di abitazioni occupate	<b>GEO.M.</b>	<b>TOB.</b>	<b>(UFS.o NOR)</b>	<b>(DFS.o DRM)</b>	<b>OWS.</b>	<b>NOC.</b>	
		GEO.L.	TOB.			OWS.	NOC.	
		GEO.M.	TOB.	(UFS.o NOR)			NOC.	
40.1 40.2 40.3 40.4	Gruppo 40 Numero totale di abitazioni occupate	<b>GEO.L.</b>	<b>WSS.</b>	<b>TOI.</b>	<b>BAT.</b>	<b>TOH.</b>		
		GEO.L.	WSS.					
		GEO.L.		TOI.		BAT.		
		GEO.L.					TOH.	
41.1	Gruppo 41 Numero totale di alloggi	<b>GEO.H.</b>	<b>TLQ.</b>					
		GEO.H.	TLQ.					



## ALLEGATO II

**Metadati sulle variabili di cui all'articolo 6**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati testuali sulle definizioni che si riferiscono alle variabili del censimento.

Per ciascuna variabile i metadati:

- citano le fonti utilizzate per rilevare i dati statistici sulla variabile,
- descrivono la metodologia utilizzata per stimare i dati sulla variabile,
- indicano i motivi di qualsiasi inaffidabilità dei dati sulla variabile.

Gli Stati membri forniscono inoltre i metadati di seguito indicati.

**Dimora abituale**

I metadati spiegano in che modo è stata applicata la definizione di «dimora abituale» di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, in particolare in che misura è stata indicata la residenza legale o dichiarata in sostituzione della dimora abituale, secondo il criterio dei 12 mesi, e forniscono una chiara definizione del concetto adottato per la popolazione residente.

I metadati specificano se gli studenti di livello terziario il cui domicilio durante gli studi non coincide con quello della loro famiglia sono stati considerati come aventi dimora abituale presso la loro famiglia.

I metadati indicano qualsiasi altra specificità nazionale nell'applicazione delle norme sui «casi speciali» elencati nelle specifiche tecniche per la variabile «dimora abituale» nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543.

**Persone senza fissa dimora**

I dati sulla popolazione totale includono tutte le persone senza fissa dimora di tipo primario (persone che vivono per strada senza un riparo) e tutte le persone senza fissa dimora di tipo secondario (persone che si spostano frequentemente da un alloggio temporaneo all'altro).

I metadati indicano il numero totale delle persone senza fissa dimora. I numeri delle persone senza fissa dimora di tipo primario (persone che vivono per strada senza un riparo) e delle persone senza fissa dimora di tipo secondario (persone che si spostano frequentemente da un alloggio temporaneo all'altro) sono riportati separatamente nei casi in cui tale distinzione è possibile.

È necessario fornire una descrizione della metodologia e delle fonti di dati utilizzate per ottenere i dati sulle persone senza fissa dimora.

**Stato civile de jure/convivenze registrate**

I metadati indicano la base giuridica vigente nello Stato membro per quanto concerne i matrimoni tra persone di sesso diverso e dello stesso sesso, l'età minima per il matrimonio, le convivenze registrate di persone di sesso diverso e dello stesso sesso e la possibilità di divorzio o di separazione legale.

**Variabili economiche**

I metadati indicano qualsiasi specificità nazionale nell'applicazione delle norme elencate nelle specifiche tecniche per la variabile «condizione professionale o non professionale» nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543. I metadati indicano se la condizione professionale o non professionale è stata determinata sulla base di registri e, in tal caso, riportano le relative definizioni utilizzate in tali registri.

I metadati precisano l'età minima per esercitare un'attività economica fissata a livello nazionale e la relativa base giuridica.

Se il censimento effettuato nello Stato membro individua persone che svolgono più di un lavoro, i metadati descrivono il metodo utilizzato per determinare il loro lavoro principale (ad esempio in base al tempo trascorso al lavoro o al reddito percepito).

I metadati indicano qualsiasi specificità nazionale nell'applicazione delle norme elencate nelle specifiche tecniche per la variabile «posizione nella professione» nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543. Se il censimento effettuato nello Stato membro individua persone che sono sia datori di lavoro sia lavoratori dipendenti, i metadati descrivono il metodo utilizzato per classificarli in una delle due modalità.



**Paese/luogo di nascita**

Nei censimenti per i quali le informazioni sul paese di nascita, raccolte in base ai confini internazionali esistenti al momento del censimento, sono incomplete o inesistenti, i metadati indicano la metodologia utilizzata per ripartire le persone nella classificazione della variabile «paese/luogo di nascita».

I metadati specificano se l'informazione sul luogo in cui è avvenuta la nascita è stata utilizzata invece del luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita.

**Paese di cittadinanza**

Per i paesi in cui una parte della popolazione è costituita da persone che sono «non cittadini riconosciuti» (cioè persone che non sono né cittadini di un paese né apolide e che esercitano alcuni ma non tutti i diritti e i doveri associati alla cittadinanza), i metadati forniscono le informazioni pertinenti.

**Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento**

Se il censimento effettuato nello Stato membro raccoglie informazioni sulla variabile «luogo di dimora abituale precedente e data di arrivo nel luogo attuale», i metadati descrivono qualsiasi metodologia utilizzata per determinare il luogo di dimora abituale un anno prima del censimento.

**Variabili sulle famiglie e sui nuclei familiari**

I metadati specificano se il censimento effettuato nello Stato membro applica il concetto di «gestione condivisa (*housekeeping*)» o di «alloggio di famiglia (*household-dwelling*)» per individuare le famiglie. I metadati descrivono il metodo utilizzato per costruire famiglie e nuclei familiari.

I metadati indicano il modo in cui sono stabilite le relazioni tra i componenti di una famiglia (ad esempio la matrice delle relazioni; la relazione con la persona di riferimento). Quando questi dati sono estratti da registri amministrativi, va precisato se le informazioni sulle relazioni tra i componenti della famiglia e del nucleo familiare sono registrate in fonti amministrative e sono ottenute direttamente da tali fonti o se si basano su un modello statistico.

**Tipo di proprietà**

I metadati spiegano e forniscono esempi dei tipi di proprietà secondo le leggi o i costumi nazionali in materia di proprietà che sono stati classificati nella modalità «abitazioni con altri tipi di proprietà».

**Superficie utile e/o numero di vani delle unità abitative, densità abitativa**

I metadati indicano, a seconda del caso, quale dei due concetti «superficie utile» o «numero di stanze» è stato applicato, nonché la definizione adottata per la corrispondente misura della densità abitativa.

17CE1332



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/713 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA

Direttore generale  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	260,5
	MA	103,1
	TR	118,6
	ZZ	160,7
0707 00 05	MA	79,4
	TR	154,7
	ZZ	117,1
0709 93 10	MA	78,6
	TR	144,9
	ZZ	111,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	59,5
	IL	80,6
	MA	48,4
	TR	71,4
	ZZ	65,0
0805 50 10	AR	68,9
	TR	67,2
	ZZ	68,1
0808 10 80	AR	96,7
	BR	116,2
	CL	111,4
	CN	147,6
	NZ	157,3
	ZA	114,6
	ZZ	124,0
0808 30 90	AR	163,2
	CL	170,8
	CN	79,8
	ZA	132,8
	ZZ	136,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1333



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/714 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

**recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per l'ottava gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione <sup>(3)</sup> ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per l'ottava gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'ottava gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 18 aprile 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



**DECISIONE (UE) 2017/715 DEL CONSIGLIO**  
**del 27 marzo 2017**

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE (Regolamento sui medicinali per uso pediatrico)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 488/2012 <sup>(6)</sup>.
- (7) Il regolamento (CE) n. 469/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio <sup>(7)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

<sup>(1)</sup> GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.


<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GUL 378 del 27.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria (GUL 378 del 27.12.2006, pag. 20).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GUL 152 del 16.6.2009, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 150 del 9.6.2012, pag. 68).

<sup>(7)</sup> GUL 182 del 2.7.1992, pag. 1.



- (8) Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004. Dal momento che la Commissione ha concesso un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati EFTA dovrebbero adottare contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dalla concessione. Tenuto conto delle particolari circostanze, soprattutto del fatto che la Commissione concede le autorizzazioni all'immissione in commercio e che le infrazioni colpiscono l'Unione e i suoi interessi, e vista la natura complessa e tecnica delle procedure d'infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'azione prima di adottare una decisione riguardante l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in uno Stato EFTA.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE.
- (10) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. ABELA

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10).



PROGETTO DI

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44.
- (5) Il regolamento (CE) n. 469/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (6) Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004. Dal momento che la Commissione ha concesso un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati EFTA dovrebbero adottare contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dalla concessione. Tenuto conto delle particolari circostanze, soprattutto del fatto che la Commissione concede le autorizzazioni all'immissione in commercio e che le infrazioni colpiscono l'Unione e i suoi interessi, e vista la natura complessa e tecnica delle procedure d'infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e attendere la valutazione e la proposta d'azione prima di adottare una decisione riguardante le sanzioni pecuniarie irrogabili ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in uno Stato EFTA.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e XVII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al tredicesimo comma del testo introduttivo, dopo le parole «del comitato per i medicinali orfani» è inserito il seguente testo:

«*del comitato pediatrico*».

<sup>(1)</sup> GUL 378 del 27.12.2006, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GUL 378 del 27.12.2006, pag. 20.  
<sup>(3)</sup> GUL 152 del 16.6.2009, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GUL 150 del 9.6.2012, pag. 68.  
<sup>(5)</sup> GUL 182 del 2.7.1992, pag. 1.



2. Ai punti 15 q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 1901**: Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).»

3. Il testo di adattamento del punto 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione di cui all'articolo 84, paragrafo 3, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

4. Il testo del punto 15zj (Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32007 R 0658**: Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10), modificato da:

— **32012 R 0488**: Regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 68), rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

5. Dopo il punto 15zo (Regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«15zp. **32006 R 1901**: Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1), modificato da:

— **32006 R 1902**: Regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) L'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, non è subordinata a un'autorizzazione del medicinale in Liechtenstein.

b) Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»



## Articolo 2

Il testo del punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio) dell'allegato XVII dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0469**: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. Il paragrafo 5 non si applica agli Stati EFTA.

7. Fatto salvo il paragrafo 4, per cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la domanda di proroga di un certificato già concesso viene depositata, al più tardi, sei mesi prima della scadenza del certificato.»

b) All'articolo 21 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Una domanda di proroga di un certificato può essere accolta in uno Stato EFTA unicamente quando il certificato scade meno di sei mesi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA in questione. Nei casi in cui il certificato scade prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la proroga ha effetto solo per quanto riguarda il periodo successivo tanto all'entrata in vigore nello Stato EFTA interessato quanto alla data di pubblicazione della domanda di proroga. Tuttavia, al calcolo della durata della proroga si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

4. In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, nei casi in cui un certificato scade prima dei sette mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la domanda di proroga del certificato è depositata non più tardi di un mese dopo la data di entrata in vigore del regolamento nello Stato EFTA interessato. In tali casi, la proroga ha effetto solo per quanto riguarda il periodo successivo alla data di pubblicazione della domanda di proroga. Tuttavia, al calcolo della durata della proroga si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

5. Una domanda di proroga di un certificato presentata a norma dei paragrafi 3 e 4 non impedisce ad un terzo che, tra la scadenza del certificato e la pubblicazione della domanda di proroga del certificato, abbia in buona fede utilizzato commercialmente l'invenzione o effettuato seri preparativi a tal fine, di continuare a farlo.»

c) Considerata l'Unione in materia di brevetti fra il Liechtenstein e la Svizzera, il Liechtenstein non rilascia alcun certificato protettivo complementare per i medicinali, come stabilito dal presente regolamento.»


## Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1901/2006, (CE) n. 1902/2006, (CE) n. 469/2009 e del regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

(\*) [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
*I segretari del Comitato misto SEE*

**17CE1335**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/716 DELLA COMMISSIONE****del 10 aprile 2017****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 5, e l'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012 specificano le informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri includono altresì nell'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all'articolo 38 del medesimo regolamento.
- (4) È pertanto necessario stabilire modelli di formulari da utilizzare per la compilazione, da parte degli Stati membri, degli elenchi degli enti selezionatori per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e degli enti ibridatori per i suini ibridi riproduttori riconosciuti dalle rispettive autorità competenti in conformità al regolamento (UE) 2016/1012.
- (5) Tenuto conto del ruolo degli Stati membri nel riconoscimento di una razza quale razza a rischio di estinzione, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012, è necessario includere tale informazione negli elenchi degli enti selezionatori riconosciuti di cui al medesimo regolamento.
- (6) Per facilitare gli scambi commerciali di animali riproduttori e i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti, è altresì necessario indicare, nell'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012, le date in cui il riconoscimento è stato concesso o revocato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o in cui l'approvazione di un programma genetico è stata concessa, sospesa o revocata.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 66.



- (7) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012 sono presentate in conformità ai modelli di formulari di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1. Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura

a) Animali riproduttori di razza pura della specie bovina

Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)	Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie bovina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012						Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)
1	2	3	4	5	6		
Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente	Lingua ufficiale/ Programma genetico (1)					Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo	
Lingua ufficiale/ Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore	Lingua ufficiale/ Nome della razza contenuta dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sull/sui programmi genetici/i (2)	Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato	Lingua ufficiale/ Deroghe (3)	Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)	Lingua ufficiale/ Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore (4) — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico (4) — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (4)		
Nome <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)							

(1) Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(2) Ove disponibile.

(3) Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(4) Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A» gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B» gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C» gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];


«D» gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.



b) Animali riproduttori di razza pura della specie suina

Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)	Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie suina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012					Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)
1	2	3	4	5	6	
Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente	Lingua ufficiale/ Programma genetico (1)					Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo
Lingua ufficiale/ — Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore	Lingua ufficiale/ — Nome della razza contenuta dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sull/sui program-ma/i genetico/i (2)	Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato	Lingua ufficiale/ Deroghe (3)	Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)	Lingua ufficiale/ — Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore (4) — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico (4) — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (4)	
Nome ✉ 📠 🌐 @ www (5)	Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)					

(1) Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.  
 (2) Ove disponibile.  
 (3) Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:  
 «1.» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];  
 «2.» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];  
 «3.» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];  
 «4.» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.  
 (4) Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:  
 «A» gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];  
 «B» gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];  
 «C» gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];  
 «D» gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.



c) Animali riproduttori di razza pura della specie ovina

Lingua ufficiale/ Stato membro (inserirne il nome)	Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie ovina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012						Lingua ufficiale/ Versione (inserirne gg.mm.aaaa)
1	2	3	4	5	6		
Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente	Lingua ufficiale/ Programma genetico (1)						Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo
Lingua ufficiale/ Nome dell'ente selezionatore/autorità competente Recapiti Data del riconoscimento dell'ente selezionatore	Lingua ufficiale/ Nome della razza contenuta dal programma genetico approvato Sito web contenente informazioni sul/sui programmi genetico/i (2)	Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato	Lingua ufficiale/ Deroghe (3)	Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)	Lingua ufficiale/ Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore (4) Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico (4) Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (4)		
Nome ✉ 📠 🏠 @ www (5) Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)							

(1) Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(2) Dove disponibile.

(3) Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.


(4) Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.



d) Animali riproduttori di razza pura della specie caprina

Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)	Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie caprina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012					Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)
1	2	3	4	5	6	
Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente	Lingua ufficiale/ Programma genetico (1)					Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo
Lingua ufficiale/ Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore	Lingua ufficiale/ Nome della razza contenuta dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sull/sui programma/i genetico/i (2)	Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato	Lingua ufficiale/ Deroghe (3)	Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)	Lingua ufficiale/ Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore (4) — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico (4) — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (4)	
Nome     Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)						

(1) Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(2) Ove disponibile.

(3) Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1.» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2.» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3.» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4.» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(4) Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A» gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B» gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C» gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D» gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.



e) Animali riproduttori di razza pura della specie equina

<i>Lingua ufficiale/</i> Stato membro <i>(inserire il nome)</i>		<i>Lingua ufficiale/</i> Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie equina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012						<i>Lingua ufficiale/</i> Versione <i>(inserire gg.mm.aaaa)</i>
1	2	3	4	5	6	7		
<i>Lingua ufficiale/</i> Ente selezionatore o autorità competente		<i>Lingua ufficiale/</i> Programma genetico (1)						<i>Lingua ufficiale/</i> Sospensione, revoca e limite di tempo
<i>Lingua ufficiale/</i> Nome dell'ente competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore	<i>Lingua ufficiale/</i> Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sul/i programma/i genetico/i (2)	<i>Lingua ufficiale/</i> Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato	<i>Lingua ufficiale/</i> Deroghe (3)	<i>Lingua ufficiale/</i> Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)	<i>Lingua ufficiale/</i> Libro genealogico d'origine della razza (4) — Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti	<i>Lingua ufficiale/</i> Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore (5) — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico (6) — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (6)		
Nome ✉ 📠 🖨 @ www (7) UELN (2) (6) □□□□-□□□□ Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)					Nome ✉ 📠 🖨 @ www (7) UELN (2) (6) □□□□-□□□□			

(1) Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(2) Dove disponibile.

(3) Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:


- «1.» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];
- «2.» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];
- «3.» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012;
- «4.» divieto o limitazione della raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale e/o della raccolta degli ovociti per la produzione di embrioni o della raccolta degli embrioni per il trasferimento di embrioni [articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012].

(4) Compilare se il libro genealogico è tenuto da un ente selezionatore/un'autorità competente diverso/a dall'ente selezionatore/autorità competente della colonna 1.

(5) Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

- «A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
- «B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
- «C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
- «D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(6) Inserire il codice a 3 cifre del paese e il codice a 3 cifre della banca dati, come opportuno.



II. Enti ibridatori che tengono registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori

Lingua ufficiale/ Stato membro (inserirne il nome)	Lingua ufficiale/ Elenco degli enti ibridatori che attuano programmi genetici su suini ibridi riproduttori (1) di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3					Lingua ufficiale/ Versione (inserirne gg.mm.aaaa)
1	2	3	4	5	6	7
Lingua ufficiale/ Ente ibridatore	Lingua ufficiale/Programma genetico (2)					Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo
Lingua ufficiale/ Nome dell'ente ibridatore — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente ibridatore	Lingua ufficiale/ Nome delle razze, delle linee o degli incroci contemplati dai programmi/i genetico/i approvato/i — Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (3)	Lingua ufficiale/ Nome della razza o della linea in purezza Nome dell'incrocio	Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico attuato	Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)	Lingua ufficiale/ Data della revoca del riconoscimento dell'ente ibridatore (4) — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico (4) — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (4)	
Nome <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> @ www (5)	Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)					


(1) Come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1012.

(2) Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente ibridatore.

(3) Dove disponibile.

(4) Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

- «A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente ibridatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
- «B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
- «C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
- «D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/717 DELLA COMMISSIONE****del 10 aprile 2017****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale, comprese le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per tali prodotti. L'articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, o il relativo materiale germinale, siano oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
- (2) L'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento, o il relativo materiale germinale, siano introdotti nell'Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
- (3) Il certificato zootecnico di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1012 è rilasciato unicamente dall'ente selezionatore, dall'ente ibridatore o dall'autorità competente di spedizione degli animali riproduttori o del loro materiale germinale, qualora tali partite siano commercializzate all'interno dell'Unione, o dall'organismo di allevamento o dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione, qualora tali partite siano introdotte nell'Unione.
- (4) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che l'autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore, da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto a fini di scambi commerciali all'interno dell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
- (5) L'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1012 precisa che i certificati zootecnici contengono le informazioni di cui alle parti e ai capi pertinenti dell'allegato V del medesimo regolamento e sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 66.



- (6) È pertanto necessario stabilire modelli per i certificati zootecnici che devono accompagnare le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale quando tali partite sono commercializzate all'interno dell'Unione o sono introdotte nell'Unione.
- (7) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, è possibile inserire nel certificato zootecnico un riferimento al sito web che riporta tali risultati anziché indicare tali risultati nel certificato zootecnico. Tale possibilità dovrebbe trovare riscontro nei modelli di certificati zootecnici stabiliti dal presente regolamento.
- (8) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, del medesimo regolamento figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi e che la Commissione adotta atti delegati riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione. Non è pertanto necessario che il presente regolamento stabilisca un modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1º novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati zootecnici per gli scambi commerciali e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/1012.

#### Articolo 2


##### Certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale

1. Per quanto concerne gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all'allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell'allegato I del presente regolamento:

- a) la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina;
- b) la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- c) la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- d) la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

2. Per quanto concerne gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all'allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell'allegato II del presente regolamento:

- a) la sezione A per i suini ibridi riproduttori;
- b) la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;
- c) la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;
- d) la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.



*Articolo 3***Certificati zootecnici per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale**

1. Per quanto concerne l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all'allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell'allegato III del presente regolamento:

- a) la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- b) la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- c) la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- d) la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

2. Per quanto concerne l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all'allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell'allegato IV del presente regolamento:

- a) la sezione A per i suini ibridi riproduttori;
- b) la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;
- c) la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;
- d) la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I

## MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE


## SEZIONE A

## Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</b> <b>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup></b> <b>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) <sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore o dell'autorità competente che rilascia il certificato)
		Numero del certificato <sup>(3)</sup>
1. Nome dell'ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui l'animale è iscritto <sup>(3)</sup>		
5. Sesso dell'animale	6. Numero di iscrizione nel libro genealogico dell'animale	
7. Identificazione dell'animale riproduttore di razza pura <sup>(4)</sup>	8. Verifica dell'identità <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale <sup>(3)</sup>		
7.4. Nome <sup>(3)</sup>		
9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita dell'animale		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(3)</sup> dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(3)</sup> del proprietario		
12. Genealogia dell'animale riproduttore di razza pura <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>	



12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>
13. Informazioni supplementari <sup>(3)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(9)</sup>	
13.1. Risultati della prova di performance	
13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)	
13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico	
13.4. Altre informazioni pertinenti	
14. Inseminazione <sup>(1)</sup> /Accoppiamento <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(10)</sup>	
14.1. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa)	
14.2. Identificazione del maschio donatore	
14.2.1. Numero di identificazione individuale <sup>(4)</sup>	
14.2.2. Nome <sup>(3)</sup>	
14.2.3. Metodo di verifica dell'identità e risultato <sup>(5)</sup>	
15.1. Fatto a: .....	15.2. il: .....
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
15.3. Nome e qualifica del firmatario: .....	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(11)</sup> che firma il certificato)	
15.4. Firma: .....	
<p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 5, 6, 7.2, 13 e, ove opportuno, 14.</p> <p><sup>(3)</sup> Compilare solo se pertinente.</p> <p><sup>(4)</sup> Per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.</p>	



- (<sup>5</sup>) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina e suina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.
- (<sup>6</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>7</sup>) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (<sup>8</sup>) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (<sup>9</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>10</sup>) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (<sup>11</sup>) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore autorizzato a firmare il certificato zootecnico o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE B

## Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</b> <b>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>)<sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore, dell'autorità competente o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)
		Numero del certificato <sup>(2)</sup>
A. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore		
1. Nome dell'ente selezionatore/dell'autorità competente/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza del maschio donatore	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto <sup>(2)</sup>		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore <sup>(3)</sup>	6. Numero di identificazione individuale del maschio donatore della specie equina <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup> □ □ □ - □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
7. Identificazione del maschio donatore <sup>(4)</sup>	8. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale <sup>(7)</sup>	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale <sup>(2)</sup>		
7.4. Nome <sup>(2)</sup>		
9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario		
12. Genealogia del maschio donatore <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	



12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>		12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>			
		12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>			
13. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(9)</sup>					
13.1. Risultati della prova di performance					
13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)					
13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico					
13.4. Altre informazioni pertinenti					
B. Informazioni relative allo sperma					
14. Identificazione dello sperma					
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi <sup>(10)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(2)</sup> <sup>(11)</sup>
15. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione					
15.1. Nome					
15.2. Recapito					
15.3. Numero di approvazione					
16. Nome e recapito del destinatario					
17. Nome e recapito dell'ente selezionatore <sup>(1)</sup> , o della parte terza <sup>(1)</sup> designata da tale ente selezionatore, responsabile dell'esecuzione delle prove <sup>(2)</sup> <sup>(12)</sup>					
18.1. Fatto a: ..... (inserire il luogo di rilascio)			18.2. il: ..... (inserire la data di rilascio)		
18.3. Nome e qualifica del firmatario: ..... (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(13)</sup> che firma il certificato)					
18.4. Firma: .....					




- (<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>2</sup>) Compilare solo se pertinente.
- (<sup>3</sup>) Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.
- (<sup>4</sup>) Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (<sup>5</sup>) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale.
- (<sup>6</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>7</sup>) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (<sup>8</sup>) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (<sup>9</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>10</sup>) Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo sperma raccolto da un unico animale riproduttore di razza pura.
- (<sup>11</sup>) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.
- (<sup>12</sup>) Per lo sperma utilizzato al fine di testare gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina o caprina che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, entro i limiti dei quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/1012.
- (<sup>13</sup>) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE C

## Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura

<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</b> <b>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) <sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore, dell'autorità competente o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato <sup>(2)</sup>
A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice		
1. Nome dell'ente selezionatore/dell'autorità competente/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta <sup>(2)</sup>		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice <sup>(3)</sup>	6. Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup> □ □ □ - □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
7. Identificazione della femmina donatrice <sup>(4)</sup>	8. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale <sup>(7)</sup>	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale <sup>(2)</sup>		
7.4. Nome <sup>(2)</sup>		
9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario		
12. Genealogia della femmina donatrice <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	



12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>		12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>				
		12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>				
13. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(9)</sup>						
13.1. Risultati della prova di performance						
13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico						
13.4. Altre informazioni pertinenti						
B. Informazioni relative agli ovociti						
14. Identificazione degli ovociti						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti <sup>(10)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(2)</sup>
15. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
15.1. Nome						
15.2. Recapito						
15.3. Numero di approvazione						
16. Nome e recapito del destinatario						
17.1. Fatto a: .....			17.2. il: .....			
(inserire il luogo di rilascio)			(inserire la data di rilascio)			
17.3. Nome e qualifica del firmatario: .....						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(11)</sup> che firma il certificato)						
17.4. Firma: .....						
<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.						
<sup>(2)</sup> Compilare solo se pertinente.						



- (<sup>3</sup>) Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.
- (<sup>4</sup>) Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (<sup>5</sup>) Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti.
- (<sup>6</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>7</sup>) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (<sup>8</sup>) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (<sup>9</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>10</sup>) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico animale riproduttore di razza pura.
- (<sup>11</sup>) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE D

## Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura

<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</b> <b>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) <sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore, dell'autorità competente o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato <sup>(2)</sup>
A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice		
1. Nome dell'ente selezionatore/dell'autorità competente/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta <sup>(2)</sup>		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice <sup>(3)</sup>	6. Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup> □ □ □ - □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
7. Identificazione della femmina donatrice <sup>(4)</sup>	8. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale <sup>(7)</sup>	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale <sup>(2)</sup>		
7.4. Nome <sup>(2)</sup>		
9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario		
12. The pedigree of donor female <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	



12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>
13. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(9)</sup> 13.1. Risultati della prova di performance sulla femmina donatrice 13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 13.4. Altre informazioni pertinenti	
B. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore	
14. Nome dell'ente selezionatore che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
15. Nome del libro genealogico	16. Nome della razza del maschio donatore
17. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto <sup>(2)</sup>	
18. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore <sup>(3)</sup>	19. Numero di identificazione individuale del maschio donatore della specie equina <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>
20. Identificazione del maschio donatore <sup>(4)</sup> 20.1. Sistema 20.2. Numero di identificazione individuale <sup>(7)</sup> 20.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale <sup>(2)</sup> 20.4. Nome <sup>(2)</sup>	21. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> 21.1. Metodo 21.2. Risultato
22. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore	
23. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore	
24. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario	
25. Genealogia del maschio donatore <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>	



25.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	25.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>					
	25.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>					
25.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	25.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>					
	25.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>					
26. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(9)</sup>						
26.1. Risultati della prova di performance sul maschio donatore						
26.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
26.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico						
26.4. Altre informazioni pertinenti						
C. Informazioni relative agli embrioni						
27. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni <sup>(10)</sup>	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(2)</sup> <sup>(11)</sup>
28. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
28.1. Nome						
28.2. Recapito						
28.3. Numero di approvazione						
29. Nome e recapito del destinatario						



D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni	
30. Numero di identificazione individuale <sup>(4)</sup> della fattrice <sup>(2)</sup>	
31.1. Fatto a: .....	31.2. il: .....
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
31.3. Nome e qualifica del firmatario: .....	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(12)</sup> che firma il certificato)	
31.4. Firma: .....	
<p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> Compilare solo se pertinente.</p> <p><sup>(3)</sup> Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.</p> <p><sup>(4)</sup> Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.</p> <p><sup>(5)</sup> Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.</p> <p><sup>(6)</sup> Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p><sup>(7)</sup> Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p><sup>(8)</sup> Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.</p> <p><sup>(9)</sup> Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p> <p><sup>(10)</sup> Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo embrioni che provengono dalla stessa filiazione.</p> <p><sup>(11)</sup> Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso.</p> <p><sup>(12)</sup> La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>— Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.</p> <p>— La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>	



## ALLEGATO II

## MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

## SEZIONE A


## Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori

<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)<sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore o dell'autorità competente che rilascia il certificato)	
		Numero del certificato <sup>(2)</sup>	
1. Nome dell'ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato ( <i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i> )			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza <sup>(3)</sup> /della linea <sup>(3)</sup> /dell'incrocio <sup>(3)</sup> del suino ibrido riproduttore	
4. Sesso dell'animale			
5. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi dell'animale			
6. Identificazione dell'animale <sup>(4)</sup>		7. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	
6.1. Sistema		7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale		7.2. Risultato	
6.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale			
6.4. Nome <sup>(2)</sup>			
8. Data ( <i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa</i> ) e paese di nascita dell'animale			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore			
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario			
11. Genealogia del suino ibrido riproduttore <sup>(6)</sup>			
11.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>		11.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>	
		11.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>	





- (<sup>4</sup>) Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (<sup>5</sup>) Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.
- (<sup>6</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>7</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>8</sup>) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (<sup>9</sup>) La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.




## SEZIONE B

## Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)</b>		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)	
		Numero del certificato <sup>(1)</sup>	
<b>A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore</b>			
1. Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza <sup>(2)</sup> /della linea <sup>(2)</sup> /dell'incrocio <sup>(2)</sup>	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore			
5. Identificazione del maschio donatore <sup>(3)</sup>		6. Verifica dell'identità <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	
5.1. Sistema		6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale		6.2. Risultato	
5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale			
5.4. Nome <sup>(1)</sup>			
7. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> del proprietario			
10. Genealogia del maschio donatore <sup>(5)</sup>			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	
		10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	



10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>			
		10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>			
11. Informazioni supplementari <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>					
11.1. Risultati della prova di performance					
11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)					
11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico					
11.4. Altre informazioni pertinenti					
B. Informazioni relative allo sperma					
12. Identificazione dello sperma					
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi <sup>(7)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(1)</sup> <sup>(8)</sup>
13. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione					
13.1. Nome					
13.2. Recapito					
13.3. Numero di approvazione					
14. Nome e recapito del destinatario					
15. Nome e recapito dell'ente ibridatore <sup>(2)</sup> , o della parte terza <sup>(2)</sup> designata da tale ente ibridatore, responsabile dell'esecuzione delle prove <sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup>					
16.1. Fatto a: .....			16.2. il: .....		
(inserire il luogo di rilascio)			(inserire la data di rilascio)		
16.3. Nome e qualifica del firmatario: .....					
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(10)</sup> che firma il certificato)					
16.4. Firma: .....					




- (<sup>1</sup>) Compilare solo se pertinente.
- (<sup>2</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>3</sup>) Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (<sup>4</sup>) Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale.
- (<sup>5</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>6</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>7</sup>) Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo sperma raccolto da un unico suino ibrido riproduttore.
- (<sup>8</sup>) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.
- (<sup>9</sup>) Per lo sperma utilizzato per la prova di performance o la valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, entro i limiti dei quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1012.
- (<sup>10</sup>) La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
  - La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE C

## Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)</b>		<i>(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)</i>	
		Numero del certificato <sup>(1)</sup>	
A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice			
1. Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>			
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza <sup>(2)</sup> /della linea <sup>(2)</sup> /dell'incrocio <sup>(2)</sup>		
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice			
5. Identificazione della femmina donatrice <sup>(3)</sup>	6. Verifica dell'identità <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>		
5.1. Sistema	6.1. Metodo		
5.2. Numero di identificazione individuale	6.2. Risultato		
5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale			
5.4. Nome <sup>(1)</sup>			
7. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita della femmina donatrice			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> del proprietario			
10. Genealogia della femmina donatrice <sup>(5)</sup>			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		



10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		12.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>				
		12.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>				
11. Informazioni supplementari <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>						
11.1. Risultati della prova di performance						
11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico						
11.4. Altre informazioni pertinenti						
B. Informazioni relative agli ovociti						
12. Sistema di identificazione						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti <sup>(7)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(1)</sup>
13. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
13.1. Nome						
13.2. Recapito						
13.3. Numero di approvazione						
14. Nome e recapito del destinatario						
14.1. Fatto a: .....			14.2. il: .....			
(inserire il luogo di rilascio)			(inserire la data di rilascio)			
14.3. Nome e qualifica del firmatario: .....						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(8)</sup> che firma il certificato)						
14.4. Firma: .....						



- (<sup>1</sup>) Compilare solo se pertinente.
- (<sup>2</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>3</sup>) Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (<sup>4</sup>) Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli ovociti.
- (<sup>5</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>6</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>7</sup>) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore.
- (<sup>8</sup>) La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE D

**Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori**


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa)</b>		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)	
		Numero del certificato <sup>(1)</sup>	
A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice			
1. Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza <sup>(2)</sup> /della linea <sup>(2)</sup> /dell'incrocio <sup>(2)</sup>	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice <sup>(2)</sup>			
5. Identificazione della femmina donatrice <sup>(2)</sup>		6. Verifica dell'identità <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	
5.1. Sistema		6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale		6.2. Risultato	
5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale			
5.4. Nome <sup>(1)</sup>			
7. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> del proprietario			
10. Genealogia della femmina donatrice <sup>(5)</sup>			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Breed <sup>(2)</sup> /line <sup>(2)</sup> /cross <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	
		10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Breed <sup>(2)</sup> /line <sup>(2)</sup> /cross <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	



10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>
11. Informazioni supplementari <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> 11.1. Risultati della prova di performance 11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 11.4. Altre informazioni pertinenti	
B. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore	
12. Nome dell'ente ibridatore che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
13. Nome del registro suini ibridi	14. Nome della razza <sup>(2)</sup> /della linea <sup>(2)</sup> /dell'incrocio <sup>(2)</sup>
15. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore	
16. Identificazione del maschio donatore <sup>(3)</sup> 16.1. Sistema 16.2. Numero di identificazione individuale 16.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 16.4. Nome <sup>(1)</sup>	17. Verifica dell'identità <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> 17.1. Metodo 17.2. Risultato
18. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore	
19. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> dell'allevatore	
20. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> del proprietario	
21. Genealogia del maschio donatore <sup>(5)</sup>	



21.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza (²)/linea (²)/incrocio (²) Nome (¹)	21.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Breed (²)/line (²)/cross (²) Nome (¹)					
	21.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Breed (²)/line (²)/cross (²) Nome (¹)					
21.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza (²)/linea (²)/incrocio (²) Nome (¹)	21.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza (²)/linea (²)/incrocio (²) Nome (¹)					
	21.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza (²)/linea (²)/incrocio (²) Nome (¹)					
22. Informazioni supplementari (¹) (²) (⁶)						
22.1. Risultati della prova di performance						
22.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
22.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico						
22.4. Altre informazioni pertinenti						
C. Informazioni relative agli embrioni						
23. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni (⁷)	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa)	Altro (¹) (⁸)
24. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
24.1. Nome						
24.2. Recapito						
24.3. Numero di approvazione						
25. Nome e recapito del destinatario						



D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni	
26.	Numero di identificazione individuale <sup>(3)</sup> della fattrice <sup>(1)</sup>
27.1.	Fatto a: ..... 27.2. il: .....
	(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)
27.3.	Nome e qualifica del firmatario: ..... (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(9)</sup> che firma il certificato)
27.4.	Firma: .....
<p><sup>(1)</sup> Compilare solo se pertinente.  <sup>(2)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.  <sup>(3)</sup> Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.  <sup>(4)</sup> Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti o degli embrioni.  <sup>(5)</sup> Se necessario allegare fogli supplementari.  <sup>(6)</sup> Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.  <sup>(7)</sup> Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo embrioni che provengono dalla stessa filiazione.  <sup>(8)</sup> Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso.  <sup>(9)</sup> La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.  — Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.  — La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>	



## ALLEGATO III

## MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

## SEZIONE A


## Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</b> <b>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>)<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup></b> <b>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>)<sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato)
		Numero del certificato <sup>(3)</sup>
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui l'animale è iscritto <sup>(3)</sup>		
5. Sesso dell'animale	6. Numero di iscrizione nel libro genealogico dell'animale	
7. Identificazione dell'animale riproduttore di razza pura <sup>(4)</sup>	8. Verifica dell'identità <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale	8.2. Risultato	
7.3. Nome <sup>(3)</sup>		
9. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita dell'animale		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(3)</sup> dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(3)</sup> del proprietario		
12. Genealogia <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> dell'animale riproduttore di razza pura		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(3)</sup>	





- (<sup>5</sup>) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui l'animale è destinato ad essere iscritto per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012.
- (<sup>6</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>7</sup>) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» con riferimento alla sezione del libro genealogico. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (<sup>8</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>9</sup>) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (<sup>10</sup>) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.




## SEZIONE B

## Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura

<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</b> <b>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) <sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)
		Numero del certificato <sup>(2)</sup>
A. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza del maschio donatore	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto <sup>(2)</sup>		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore		
6. Identificazione del maschio donatore <sup>(3)</sup>	7. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome <sup>(2)</sup>		
8. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario		
11. Genealogia del maschio donatore <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	



11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>		11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>			
		11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>			
12. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(7)</sup>					
12.1. Risultati della prova di performance					
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)					
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico					
12.4. Altre informazioni pertinenti					
B. Informazioni relative allo sperma					
13. Sistema di identificazione					
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi <sup>(8)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(2)</sup> <sup>(9)</sup>
14. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione					
14.1. Nome					
14.2. Recapito					
14.3. Numero di approvazione					
15. Nome e recapito del destinatario					
16. Nome e recapito dell'ente selezionatore <sup>(1)</sup> , o della parte terza <sup>(1)</sup> designata da tale ente selezionatore, responsabile dell'esecuzione delle prove <sup>(2)</sup> <sup>(10)</sup>					
17.1. Fatto a: .....			17.2. il: .....		
<i>(inserire il luogo di rilascio)</i>			<i>(inserire la data di rilascio)</i>		
17.3. Nome e qualifica del firmatario: .....					
<i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(11)</sup> che firma il certificato)</i>					
17.4. Firma: .....					



- (<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>2</sup>) Compilare solo se pertinente.
- (<sup>3</sup>) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (<sup>4</sup>) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere iscritta per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012.
- (<sup>5</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>6</sup>) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (<sup>7</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>8</sup>) Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo sperma raccolto da un unico animale riproduttore di razza pura.
- (<sup>9</sup>) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.
- (<sup>10</sup>) Per lo sperma utilizzato al fine di testare gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina o caprina che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, entro i limiti dei quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/1012.
- (<sup>11</sup>) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE C

## Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura

<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</b> <b>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>)<sup>(1)</sup></b> <b>e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>)<sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'organismo o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato <sup>(2)</sup>
A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta <sup>(2)</sup>		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice		
6. Identificazione della femmina donatrice <sup>(3)</sup>	7. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome <sup>(2)</sup>		
8. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario		
11. Genealogia della femmina donatrice <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	



11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>		11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>				
		11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>				
12. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(7)</sup>						
12.1. Risultati della prova di performance						
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico						
12.4. Altre informazioni pertinenti						
B. Informazioni relative agli ovociti						
13. Identificazione degli ovociti						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti <sup>(8)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(2)</sup>
14. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
14.1. Nome						
14.2. Recapito						
14.3. Numero di approvazione						
15. Nome e recapito del destinatario						
16.1. Fatto a: .....			16.2. il: .....			
(inserire il luogo di rilascio)			(inserire la data di rilascio)			
16.3. Nome e qualifica del firmatario: .....						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(9)</sup> che firma il certificato)						
16.4. Firma: .....						
<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.						
<sup>(2)</sup> Compilare solo se pertinente.						



- (<sup>3</sup>) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (<sup>4</sup>) Può essere richiesto dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere iscritta per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012.
- (<sup>5</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>6</sup>) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (<sup>7</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>8</sup>) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico animale riproduttore di razza pura.
- (<sup>9</sup>) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE D

## Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura

<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</b> <b>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) <sup>(1)</sup></b> <b>e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) <sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato <sup>(2)</sup>
A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta <sup>(2)</sup>		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice		
6. Identificazione della femmina donatrice <sup>(3)</sup>	7. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome <sup>(2)</sup>		
8. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario		
11. Genealogia della femmina donatrice <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	



11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>	11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>
	11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>
12. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(7)</sup>	
12.1. Risultati della prova di performance	
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)	
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico	
12.4. Altre informazioni pertinenti	
B. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore	
13. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
14. Nome del libro genealogico	15. Nome della razza del maschio donatore
16. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto <sup>(2)</sup>	
17. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore	
18. Identificazione del maschio donatore <sup>(3)</sup>	19. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
18.1. Sistema	19.1. Metodo
18.2. Numero di identificazione individuale	19.2. Risultato
18.3. Nome <sup>(2)</sup>	
20. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore	
21. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore	
22. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario	
23. Genealogia del maschio donatore <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	



23.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>		23.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>				
		23.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>				
23.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>		23.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>				
		23.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome <sup>(2)</sup>				
24. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(7)</sup>						
24.1. Risultati della prova di performance						
24.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
24.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico						
24.4. Altre informazioni pertinenti						
C. <i>Informazioni relative agli embrioni</i>						
25. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni <sup>(8)</sup>	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(2)</sup> <sup>(9)</sup>
26. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
26.1. Nome						
26.2. Recapito						
26.3. Numero di approvazione						
27. Nome e recapito del destinatario						



D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni	
28.	Numero di identificazione individuale <sup>(3)</sup> della fattrice <sup>(2)</sup>
29.1.	Fatto a: ..... (inserire il luogo di rilascio)
29.2.	il: ..... (inserire la data di rilascio)
29.3.	Nome e qualifica del firmatario: ..... (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(10)</sup> che firma il certificato)
29.4.	Firma: .....
<p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> Compilare solo se pertinente.</p> <p><sup>(3)</sup> Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.</p> <p><sup>(4)</sup> Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui la progenie ottenuta da tali embrioni è destinata ad essere iscritta.</p> <p><sup>(5)</sup> Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p><sup>(6)</sup> Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.</p> <p><sup>(7)</sup> Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p> <p><sup>(8)</sup> Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo embrioni che provengono dalla stessa filiazione.</p> <p><sup>(9)</sup> Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso..</p> <p><sup>(10)</sup> La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>— Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.</p> <p>— La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>	




## ALLEGATO IV

## MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

## SEZIONE A

## Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)<sup>(1)</sup></b>		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato)	
		Numero del certificato <sup>(2)</sup>	
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato ( <i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i> )			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza <sup>(3)</sup> /della linea <sup>(3)</sup> /dell'incrocio <sup>(3)</sup> del suino ibrido riproduttore	
4. Sesso dell'animale			
5. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi dell'animale			
6. Identificazione dell'animale <sup>(4)</sup>		7. Verifica dell'identità <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	
6.1. Sistema		7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale		7.2. Risultato	
6.3. Nome <sup>(2)</sup>			
8. Data ( <i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa</i> ) e paese di nascita dell'animale			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> dell'allevatore			
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(2)</sup> del proprietario			
11. Genealogia del suino ibrido riproduttore <sup>(6)</sup>			
11.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>		11.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>	
		11.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>	



11.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>	11.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>
	11.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(3)</sup> /linea <sup>(3)</sup> /incrocio <sup>(3)</sup> Nome <sup>(2)</sup>
12. Informazioni supplementari <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>	
12.1. Risultati della prova di performance	
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)	
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico	
12.4. Altre informazioni pertinenti	
13. Inseminazione <sup>(3)</sup> /Accoppiamento <sup>(3)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(8)</sup>	
13.1. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa)	
13.2. Identificazione del maschio donatore	
13.2.1. Numero di identificazione individuale <sup>(4)</sup>	
13.2.2. Nome <sup>(2)</sup>	
13.2.3. Metodo di verifica dell'identità e risultato <sup>(5)</sup>	
14. Nome dell'ente selezionatore <sup>(3)</sup> /ente ibridatore <sup>(3)</sup> /autorità competente <sup>(3)</sup> che tiene il libro genealogico <sup>(3)</sup> /registro suini ibridi <sup>(3)</sup> nel quale il suino riproduttore di razza pura è destinato ad essere iscritto <sup>(3)</sup> /registrato <sup>(3)</sup> (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web) <sup>(2)</sup> <sup>(9)</sup>	
15.1. Fatto a: .....	15.2. il: .....
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
15.3. Nome e qualifica del firmatario: .....	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(10)</sup> che firma il certificato)	
15.4. Firma: .....	



- (<sup>1</sup>) È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di suini ibridi riproduttori, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 4, 5, 6.2, 12 e, ove opportuno, 13.
- (<sup>2</sup>) Compilare solo se pertinente.
- (<sup>3</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>4</sup>) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (<sup>5</sup>) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti e degli embrioni dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui l'animale è destinato ad essere registrato.
- (<sup>6</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>7</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito
- (<sup>8</sup>) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (<sup>9</sup>) Applicabile solo nel caso di suini riproduttori di razza pura di razze o linee diverse registrati in un registro suini ibridi.
- (<sup>10</sup>) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE B

## Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ibridi riproduttori


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa)</b>		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)	
		Numero del certificato <sup>(1)</sup>	
<b>A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore</b>			
1. Nome dell'organismo di allevamento/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza <sup>(2)</sup> /della linea <sup>(2)</sup> /dell'incrocio <sup>(2)</sup>	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore			
5. Identificazione del maschio donatore <sup>(3)</sup>		6. Verifica dell'identità <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	
5.1. Sistema		6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale		6.2. Risultato	
5.3. Nome <sup>(1)</sup>			
7. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> del proprietario			
10. The pedigree of donor male <sup>(5)</sup>			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	
		10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	



10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>			
		10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>			
11. Informazioni supplementari <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>					
11.1. Risultati della prova di performance					
11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)					
11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico					
11.4. Altre informazioni pertinenti					
B. Informazioni relative allo sperma					
13. Sistema di identificazione					
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi <sup>(7)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(1)</sup> <sup>(8)</sup>
14. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione					
14.1. Nome					
14.2. Recapito					
14.3. Numero di approvazione					
15. Nome e recapito del destinatario					
16. Nome e recapito dell'ente ibridatore <sup>(2)</sup> , o della parte terza <sup>(2)</sup> designata da tale ente ibridatore, responsabile dell'esecuzione delle prove <sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup>					
17.1. Fatto a: .....			17.2. il: .....		
(inserire il luogo di rilascio)			(inserire la data di rilascio)		
17.3. Nome e qualifica del firmatario: .....					
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(10)</sup> che firma il certificato)					
17.4. Firma: .....					



- (<sup>1</sup>) Compilare solo se pertinente.
- (<sup>2</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>3</sup>) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (<sup>4</sup>) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere registrata.
- (<sup>5</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>6</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>7</sup>) Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo sperma raccolto da un unico suino ibrido riproduttore.
- (<sup>8</sup>) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.
- (<sup>9</sup>) Per lo sperma utilizzato per la prova di performance o la valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, entro i limiti dei quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1012.
- (<sup>10</sup>) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE C

## Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori (Sus scrofa)</b>		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)	
		Numero del certificato <sup>(1)</sup>	
<b>A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice</b>			
1. Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza <sup>(2)</sup> /della linea <sup>(2)</sup> /dell'incrocio <sup>(2)</sup>	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice			
5. Identificazione della femmina donatrice <sup>(3)</sup>		6. Verifica dell'identità <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	
5.1. Sistema		6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale		6.2. Risultato	
5.3. Nome <sup>(1)</sup>			
7. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita della femmina donatrice			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> del proprietario			
10. Genealogia della femmina donatrice <sup>(5)</sup>			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	
		10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	



10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">                             10.2.1. Nonno materno                              Numero di iscrizione nel registro suini ibridi                              Razza <sup>(2)</sup>/linea <sup>(2)</sup>/incrocio <sup>(2)</sup>                              Nome <sup>(1)</sup> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                             10.2.2. Nonna materna                              Numero di iscrizione nel registro suini ibridi                              Razza <sup>(2)</sup>/linea <sup>(2)</sup>/incrocio <sup>(2)</sup>                              Nome <sup>(1)</sup> </td> </tr> </table>	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>																																	
10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>																																				
10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>																																				
11. Informazioni supplementari <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> 11.1. Risultati della prova di performance 12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... <i>(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)</i> 12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 12.4. Altre informazioni pertinenti																																				
B. <i>Informazioni relative agli ovociti</i>																																				
13. Identificazione degli ovociti																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">Colore delle pailletes o di altri imballaggi</th> <th style="width: 12.5%;">Codice sulle pailletes o su altri imballaggi</th> <th style="width: 12.5%;">Numero di pailletes o altri imballaggi</th> <th style="width: 12.5%;">Numero di ovociti <sup>(7)</sup></th> <th style="width: 12.5%;">Luogo della raccolta</th> <th style="width: 12.5%;">Data della raccolta (gg.mm.aaaa)</th> <th style="width: 12.5%;">Altro <sup>(1)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Colore delle pailletes o di altri imballaggi	Codice sulle pailletes o su altri imballaggi	Numero di pailletes o altri imballaggi	Numero di ovociti <sup>(7)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(1)</sup>																													
Colore delle pailletes o di altri imballaggi	Codice sulle pailletes o su altri imballaggi	Numero di pailletes o altri imballaggi	Numero di ovociti <sup>(7)</sup>	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(1)</sup>																														
14. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione 14.1. Nome 14.2. Recapito 14.3. Numero di approvazione																																				
15. Nome e recapito del destinatario																																				
16.1. Fatto a: ..... <i>(inserire il luogo di rilascio)</i> 16.2. il: ..... <i>(inserire la data di rilascio)</i> 16.3. Nome e qualifica del firmatario: ..... <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(8)</sup> che firma il certificato)</i> 16.4. Firma: .....																																				




- (<sup>1</sup>) Compilare solo se pertinente.
- (<sup>2</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>3</sup>) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (<sup>4</sup>) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli ovociti dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere registrata.
- (<sup>5</sup>) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (<sup>6</sup>) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (<sup>7</sup>) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore.
- (<sup>8</sup>) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.



## SEZIONE D

## Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori


<b>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)</b>		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)	
		Numero del certificato <sup>(1)</sup>	
<b>A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice</b>			
1. Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)			
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza <sup>(2)</sup> /della linea <sup>(2)</sup> /dell'incrocio <sup>(2)</sup>		
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice			
5. Identificazione della femmina donatrice <sup>(3)</sup>	6. Verifica dell'identità <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>		
5.1. Sistema	6.1. Metodo		
5.2. Numero di identificazione individuale	6.2. Risultato		
5.3. Nome <sup>(1)</sup>			
7. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> del proprietario			
10. Genealogia della femmina donatrice <sup>(5)</sup>			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>		



10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>
12. Informazioni supplementari <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>	
12.1. Risultati della prova di performance	
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)	
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico	
12.4. Altre informazioni pertinenti	
B. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore	
13. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
14. Nome del registro suini ibridi	15. Nome della razza <sup>(2)</sup> /della linea <sup>(2)</sup> /dell'incrocio <sup>(2)</sup>
16. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore	
17. Identificazione del maschio donatore <sup>(3)</sup>	18. Verifica dell'identità <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
17.1. Sistema	18.1. Metodo
17.2. Numero di identificazione individuale	18.2. Risultato
17.3. Nome <sup>(1)</sup>	
19. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore	
20. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> dell'allevatore	
21. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica <sup>(1)</sup> del proprietario	
22. Genealogia del maschio donatore <sup>(5)</sup>	
22.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	12.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>
	12.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>



22.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>	22.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>					
	21.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza <sup>(2)</sup> /linea <sup>(2)</sup> /incrocio <sup>(2)</sup> Nome <sup>(1)</sup>					
23. Informazioni supplementari <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>						
23.1. Risultati della prova di performance						
23.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il ..... (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
23.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico						
23.4. Altre informazioni pertinenti						
C. Informazioni relative agli embrioni						
24. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni <sup>(7)</sup>	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa)	Altro <sup>(1)</sup> <sup>(8)</sup>
25. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
25.1. Nome						
25.2. Recapito						
25.3. Numero di approvazione						
26. Nome e recapito del destinatario						



D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni	
27.	Numero di identificazione individuale <sup>(3)</sup> della fattrice <sup>(1)</sup>
28.1.	Fatto a: ..... 28.2. il: .....
	(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)
28.3.	Nome e qualifica del firmatario: .....
	(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(9)</sup> che firma il certificato)
28.4.	Firma: .....
<p><sup>(1)</sup> Compilare solo se pertinente.  <sup>(2)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.  <sup>(3)</sup> Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.  <sup>(4)</sup> Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli embrioni dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie ottenuta da tali embrioni è destinata ad essere registrata.  <sup>(5)</sup> Se necessario allegare fogli supplementari.  <sup>(6)</sup> Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.  <sup>(7)</sup> Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo embrioni che provengono dalla stessa filiazione.  <sup>(8)</sup> Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso.  <sup>(9)</sup> La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.  — Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.  — La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>	

17CE1337



# RETTIFICHE

**Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43 del 21 febbraio 2017)

Pagina 257, punto 2.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini:

anziché:

«10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.»
11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	

leggasi:

«10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.
11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.»

Pagina 277, punto 4.13.1. Tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre:

anziché:

«Rimozione degli effluenti di allevamento mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I nastri trasportatori sono posti sotto le gabbie per la rimozione degli effluenti di allevamento. La frequenza della rimozione può essere settimanale (se con essiccazione ad aria forzata) o superiore (senza essiccazione ad aria forzata). Il nastro di raccolta può essere ventilato per essiccare gli effluenti di allevamento. Si può utilizzare anche l'essiccazione ad aria forzata a mezzo di ventola sui nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.»
--	---

leggasi:

«Tecnica	Descrizione
Rimozione degli effluenti di allevamento mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I nastri trasportatori sono posti sotto le gabbie per la rimozione degli effluenti di allevamento. La frequenza della rimozione può essere settimanale (se con essiccazione ad aria forzata) o superiore (senza essiccazione ad aria forzata). Il nastro di raccolta può essere ventilato per essiccare gli effluenti di allevamento. Si può utilizzare anche l'essiccazione ad aria forzata a mezzo di ventola sui nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.»

17CE1338



**Rettifica della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003  
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del  
Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 41 del 14 febbraio 2003)

Pagina 28, articolo 2, punto 1, lettera f):

*anziché:* «f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);»


*leggasi:* «f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti di interesse culturale e gli edifici nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);».

17CE1339


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-047) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 6 1 9 \*

€ 9,00

